

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
arte@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo pagatore **AGEA**
protocollo@pec.Agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' Op della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaargea.it
- All' Organismo pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com

Al **UNICAA**
caa@pec.unicaa.it

Al **CNAAL**
agrotecnici@pecagrotecnici.it

Al **CONAF**
protocollo@conafpec.it

Al **CNPAPAL**
gestioneseperata.peritiagrari@pec.enpaia.it

Al **ISMEA**
isMEA@pec.isMEA.it

Al **CREA**
crea@pec.crea.gov.it

Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea
pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Alla **AGEA - Direzione per la gestione, lo
sviluppo e la sicurezza dei sistemi
informativi**
Digitaltrasformation@agea.gov.it

All' **ANIA**
amministrazione@ania.pecposteccloud.it

Alla c.a del **Dr. Umberto Guidoni**
umberto.guidoni@ania.it

e, p.c. Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com

Alla **Diagram Group**
g.contiello@diagramgroup.it
v.raggi@diagramgroup.it
m.bonfigli@diagramgroup.it

Alla **Agriconsulting S.p.A**
protocollo-lotto2@pec.it

Oggetto: Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Norme applicative alle domande di sostegno, di aiuto e di pagamento a partire dall'anno di campagna 2026.

SOMMARIO:

Sezione I.....	7
Fonti e definizioni	7
1. Riferimenti normativi.....	7
1.1 Disposizioni di AGEA Coordinamento	8
Agricoltore.....	9
Anagrafe delle aziende agricole.....	9
Attività agricola	9
Azienda	9
Azienda agricola	9
Centro Assistenza Agricola o anche solo “CAA”.....	9
Codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)	10
Organismo di coordinamento	10
Organismo pagatore	10
Pascolo o Pascolamento.....	10
Unità tecnico economica (UTE).....	10
- Fascicolo Aziendale.....	10
- Aspetti preliminari in materia di costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale	12
- Nozione di “Documentazione amministrativa”.....	14
- Documento cartaceo o analogico	15
- Documento informatico.....	15

- **Visibilità del Piano Culturale grafico contenuto nel Fascicolo Aziendale del SIAN per lo svolgimento di attività di consulenza 16**
- **Mandato scritto necessario per la gestione del fascicolo 17**
- **Accesso ai dati contenuti nel Fascicolo Aziendale SIAN per la gestione delle posizioni assicurative (gestione del rischio) 18**
- **Nozioni fondamentali rilevanti nell'attività di costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale del SIAN..... 19**

Sezione II 19

Elementi costitutivi, modalità di costituzione, aggiornamento del fascicolo aziendale 19

- 1. Fascicolo aziendale 19**
- 2. Ricorso al fascicolo aziendale 21**
- 3. Costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale 21**
- 4. Trasferimento o costituzione del fascicolo aziendale in Organismo pagatore diverso 22**
- 5. Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare 22**
- 5.1. Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare 22**
- 6. Manutenzione e aggiornamento banche dati anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale 25**
- 6.1. Procedure per la Manutenzione e aggiornamento banche dati anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale 25**
- 6.2. Fascicoli di produttori deceduti da oltre due anni..... 26**

Sezione III..... 27

Piano di coltivazione grafico 27

- 1. Piano di coltivazione grafico 27**
- 2. Costituzione e aggiornamento del piano di coltivazione 28**
- 3. Codifica degli usi del suolo..... 29**
- 4. Contenuto del piano di coltivazione 30**

Sezione IV 33

La consistenza territoriale del fascicolo aziendale 33

- 1.SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), Carta nazionale dell'uso del suolo e nuova parcella di riferimento 33**

- 1.1. Strati informativi presenti nel Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA)..... 34**

Layer 34

- 2. Schedari grafici..... 35**

Sezione V 36

Procedimenti amministrativi connessi al fascicolo aziendale e al piano di coltivazione grafico.....	36
1. Procedimenti amministrativi connessi al fascicolo aziendale e al piano di coltivazione grafico .	36
2. La struttura e il funzionamento del sistema di proposta di notifica biologico	36
Sezione VI.....	37
Pascolo pro-rata	37
1.Attività di pascolamento e altre pratiche di mantenimento della superficie	37
1.1 Ammissibilità delle superfici dichiarate come prato e pascolo permanente congiuntamente denominati «prato permanente»	42
Sezione VII	44
UMA – Utente Motore Agricolo - Gasolio Agevolato	44
1. Riferimenti normativi.....	44
2.Ammissibilità alle agevolazioni	45
Sezione VIII.....	46
Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN)	46
1. Premessa.....	46
2. Riferimenti normativi.....	46
3.Utilizzo della BDN	47
Sezione IX.....	47
Legami associativi.....	47
Sezione X.....	48
Fascicolo ISMEA	48
Sezione XI.....	48
Dichiarazione delle superfici e titoli di conduzione	48
1. Disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale.....	48
2. Titoli di conduzione delle superfici.....	48
2.1 Proprietà esclusiva.....	51
2.1.1 Situazioni di contitolarità del diritto, regime di comunione dei beni tra coniugi e casi di irreperibilità.....	52
2.1.2 Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati.....	53
2.2 Usufrutto	54
2.3 Nuda proprietà.....	54
2.5 Mezzadria.....	55
2.6 Colonia parziaria	56

2.7 Affitto.....	57
2.7.1 Affitto in favore del giovane agricoltore.....	58
2.7.2 Affitto in favore di una pluralità di conduttori di superfici destinate a pascolo.....	58
2.8 Comodato	58
2.9 Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione	59
2.10 Usi civici.....	60
2.11 Concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali	60
2.12 Compartecipazione stagionale.....	60
2.13 Custodia giudiziaria	61
2.14 Conduzione ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116 e successive modificazioni e integrazioni 62	
2.15 Uso oggettivo del suolo	62
2.16 Contratto ISMEA di custodia e guardiania	63
3.Schema delle diverse tipologie di titoli di conduzioni ammesse per l’inserimento delle superfici nel fascicolo aziendale degli agricoltori con la relativa codifica	63
Sezione XII	65
Misure antifrode	65
Sezione XIII.....	66
Requisiti minimi del fascicolo aziendale e servizio alternativo sul SIAN	66

Sezione I

Fonti e definizioni

Il presente Testo Coordinato è adottato in conformità all'articolo 4 del DM del MASF del 1 marzo 2021 n. 99707 e s.m.i. e all'all'art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e disciplina il fascicolo aziendale che è parte integrante dell'Anagrafe delle aziende agricole e costituisce la fonte di dati unica, essenziale e imprescindibile sia per la presentazione delle domande di aiuto di riferimento per i Fondi FEAGA e FEASR che per gli aiuti nazionali e regionali in materia agricola, nonché per il rilascio di attestazioni e iscrizioni ad albi in ambito agricolo e in generale per qualsiasi interlocuzione delle imprese agricole con la pubblica amministrazione.

Con esso si persegue l'obiettivo di fornire agli attori del settore **una fonte unica, organica e completa** a cui fare riferimento per conoscere e comprendere appieno la funzionalità del fascicolo aziendale alfanumerico e grafico e tutti gli aspetti ad esso correlati, sostituendo la frammentarietà delle diverse Circolari in argomento che si sono succedute negli anni.

1. Riferimenti normativi

Le principali fonti normative in materia di Fascicolo aziendale sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 2022/1172 delegato della Commissione;
- Reg. (UE) n. 2022/1173 di esecuzione della Commissione;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022;
- Legge 4 aprile 2012, n. 35;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503;
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- DM 01 marzo 2021 n. 99707 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

- DM 4 agosto 2023 n. 410739 - del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- DM 21 febbraio 2024 n. 83709 - del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

1.1 Disposizioni di AGEA Coordinamento

- Circolare Agea prot. n. 67143 del 12 settembre 2023;
- Circolare Agea prot. n. 81268 del 02 novembre 2023;
- Circolare Agea prot. n. 21371 del 14 marzo 2024;
- Circolare Agea prot. n. 29528 del 12 aprile 2024;
- Circolare Agea prot. n. 56966 del 19 luglio 2024;
- Circolare Agea prot. n. 96325 del 19 dicembre 2024;
- Circolare Agea prot. n. 53039 del 01 luglio 2025.

Le suddette Circolari sono confluite nel presente **Testo Coordinato**. Pertanto, limitatamente a tutti gli aspetti concernenti il fascicolo aziendale trattate nel presente testo coordinato devono ritenersi abrogate.

Di seguito le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del presente testo.

Agricoltore	E' "Agricoltore", ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e dell'art. 3 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022: <i>"Una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'art. 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli artt. 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri"</i>
Anagrafe delle aziende agricole	L'Anagrafe delle aziende agricole costituita nel SIAN ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e del successivo D.P.R. 503/99, da tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano Attività Agricola Agroalimentare, forestale e della pesca e che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica amministrazione centrale o locale.
Attività agricola	Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2021/2115 costituisce esercizio dell'attività agricola almeno una delle seguenti attività: a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida; Il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.
Azienda	Il termine "Azienda" identifica tutte le unità produttive usate per l'esercizio dell'attività agricola e gestite da un unico Agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e dell'art. 3 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022.
Azienda agricola	L'espressione Azienda agricola è di prassi utilizzata per identificare qualsiasi soggetto esercente Attività Agricola che sia registrato all'interno dell'Anagrafe delle Aziende agricole.
Centro Assistenza Agricola o anche solo "CAA"	Le società in possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti nel DM n. 83709 del 21 febbraio 2024 che abbiano ottenuto, ai sensi del medesimo decreto, l'autorizzazione a operare quale soggetto delegato dagli Organismi pagatori riconosciuti, ai sensi dell'allegato I lett. d) e d1) del Reg. (UE) n. 2022/127, previa sottoscrizione di apposita convenzione. Per la descrizione delle attività, anche non delegate, che i CAA sono autorizzati a svolgere si rinvia all'art. 2 del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024.

Codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)	Il CUAA è il codice fiscale/ partita IVA che identifica l'Agricoltore all'interno del SIAN e che deve obbligatoriamente essere sempre inserito in ogni comunicazione o domanda dell'Azienda agricola trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione. Il CUAA, infatti, consente di collegare univocamente i procedimenti amministrativi, gli atti ed i documenti ad una specifica Azienda agricola.
Organismo di coordinamento	L'Organismo cui sono assegnati i compiti previsti dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 2021/2116.
Organismo pagatore	I servizi e gli organismi incaricati di gestire e controllare le spese di cui ai Fondi FEAGA e FEASR, ai sensi all'art. 9 del Reg. (UE) n. 2021/2116.
Pascolo o Pascolamento	Ai sensi dell'art. 3, co.1, lettera h) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 <i>“fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento, è attività agricola di produzione se è esercitata in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE”.</i> (Approfondimento Sez. VII par. 1).
Unità tecnico economica (UTE)	L'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dall'Azienda agricola per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificato nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

- Fascicolo Aziendale

Ai sensi degli artt. 1 e 9 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, il fascicolo aziendale istituito nel Sistema informativo agricolo nazionale (il “Fascicolo Aziendale SIAN”) costituisce parte integrante dell'Anagrafe delle aziende agricole ed è stato concepito come uno strumento fondamentale nel perseguimento dell'obiettivo di armonizzazione delle procedure dichiarative e di controllo nonché di garanzia di una gestione unitaria dei dati delle aziende agricole a livello nazionale, anche ai fini del

monitoraggio del Piano Strategico (PSP) e della verifica dei dati necessari al calcolo degli *unit amount* relativi agli interventi della PAC. L'unitarietà dei dati e la relativa accessibilità tramite il SIAN da parte dell'Autorità di gestione nazionale del MASAF e dell'AGEA coordinamento contribuiscono all'attuazione di un reale processo di semplificazione dei rapporti tra gli Agricoltori e le Pubbliche Amministrazioni.

Infatti, in presenza di disallineamenti tra i dati SIAN e quelli presenti nei sistemi territoriali, quali a titolo esemplificativo i dati presenti nei sistemi operanti in ambito extra SIAN, il dato SIAN verrà assunto come riferimento.

Il Fascicolo Aziendale del SIAN si alimenta dei dati che gli Organismi pagatori acquisiscono dalle Aziende agricole presenti nel territorio di propria competenza avvalendosi dei CAA, che provvedono alla costituzione, all'aggiornamento e alla custodia del fascicolo aziendale delle Aziende agricole in conformità con quanto previsto all'art. 6 del D. Lgs n.74 del 21 maggio 2018.

In conformità all'art. 3 comma 5 lettera b) del D. Lgs n.74 del 21 maggio 2018, Agea Coordinamento gestisce il Fascicolo Aziendale SIAN garantendo, tra l'altro, ai sensi dell'art. 67 del Reg. (UE) 2021/2016, la conservazione e la consultazione dei dati in esso contenuti e assicurando, altresì, che la serie di dati raccolti attraverso il SIAN e il Sistema Integrato di Gestione e Controllo siano resi disponibili senza oneri aggiuntivi alle Autorità pubbliche e agli Istituti nazionali ed unionali responsabili della produzione di statistiche. **I dati contenuti nel Fascicolo Aziendale SIAN, infatti, fanno fede nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni che a tali dati devono far riferimento nell'espletamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, e che si asterranno dal richiedere all'Azienda agricola interessata sia le informazioni ivi reperibili sia le ulteriori informazioni comunque accessibili nell'ambito dell'Anagrafe delle Aziende agricole** ⁽¹⁾.

Al Fascicolo Aziendale SIAN deve farsi riferimento anche per il rilascio di attestazioni e iscrizioni ad albi in ambito agricolo così come per la presentazione e l'istruttoria di qualsiasi istanza procedimentale di interesse dell'Azienda Agricola.

(1) Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, al secondo comma dell'art. 25 specifica che "i dati relativi all'azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell'azienda agricola instaura ed intrattiene con esse".

Il Fascicolo Aziendale SIAN rappresenta altresì l'unica base dati di riferimento per il Sistema Integrato di gestione e controllo delle domande/istanze presentate dall'Azienda Agricola, in conformità con gli artt. 66 e 71 del Reg. (UE) 2116/2021; esso raccoglie dati informativi essenziali per l'istruttoria delle domande di aiuto a valere sui Fondi unionali, nazionali e regionali e la conseguente liquidazione delle relative risorse nel rispetto dei principi e tutela degli interessi finanziari dell'Unione e secondo criteri di tempestività, omogeneità, regolarità e certezza.

- **Aspetti preliminari in materia di costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale**

La costituzione e l'aggiornamento continuo del Fascicolo Aziendale SIAN rappresentano adempimenti necessari per tutti i soggetti che svolgono attività agricola e che intendano interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione. L'Azienda Agricola è tenuta a comunicare tempestivamente al proprio CAA tutte le variazioni, sostanziali e formali, intervenute (es. terreni condotti, usi del suolo, IBAN) fornendo la documentazione di supporto all'aggiornamento.

Alla luce di quanto statuito all'art. 2 del D.P.R. 503/1999, i Fascicoli Aziendali SIAN si alimentano sia dei dati forniti dalle Aziende agricole e sia dei dati presenti in altre banche dati pubbliche, tra cui ad esempio gli archivi del MASAF (Bio, SQNBA, SQNPI, etc) e del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (dati di inizio e validità delle partite IVA; volumi di affari, etc.).

In particolare, i dati inseriti nei fascicoli aziendali dalle Aziende agricole e dai soggetti indicati dalla normativa vigente riguardano la consistenza aziendale e le modalità di conduzione delle superfici e possono essere integrati, ove previsto, dai dati desumibili dalle banche dati pubbliche. Tali dati, validati dalla Pubblica Amministrazione, verranno messi a disposizione degli operatori autorizzati tramite il sistema del fascicolo aziendale.

In particolare, per quanto attiene alle attività svolte su mandato dell'impresa agricola, i CAA:

- provvedono, su istanza dei mandanti, all'inserimento di ogni informazione concernente la consistenza aziendale e la conduzione delle superfici e raccolgono la documentazione a comprova di quanto dichiarato (titoli di conduzione, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, documenti di possesso dei mezzi e attrezzature etc.);
- garantiscono l'utilizzo di strutture tecnologiche adeguate e il rispetto delle procedure indicate dall'Agea nel SIAN che devono essere applicate anche dagli Organismi pagatori competenti;

- garantiscono **l'identificazione del titolare dell'Azienda Agricola** che intende costituire o aggiornare il Fascicolo Aziendale per presentare le istanze nonché verifica la regolarità formale della documentazione allo stesso fornita dall'Azienda Agricola e la corrispondenza dei dati inseriti nel SIAN con quelli contenuti nei documenti forniti esibiti dalla stessa;
- prima di procedere al consolidamento dei dati nel SIAN, ovvero nel Sistema Informativo dell'Organismo pagatore di riferimento, stampano una scheda di validazione che riepiloga tutte le informazioni aggiornate. Tale scheda viene sottoposta alla sottoscrizione dell'Azienda Agricola che in tal modo attesta di aver chiesto l'aggiornamento del proprio fascicolo e garantisce la completezza e veridicità delle informazioni ivi inserite per proprio conto, congiuntamente alla sottoscrizione dell'operatore del CAA per la completezza e conformità delle attività di delega previste dalle rispettive convenzioni stipulate tra gli Organismi pagatori e i CAA nonché quelle stipulate tra CAA e Agea.

La sottoscrizione della scheda di validazione da parte dell'Azienda Agricola rappresenta un atto propedeutico al consolidamento del fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN, rendendolo così utilizzabile in tutti i procedimenti amministrativi dinanzi alle amministrazioni eventualmente interessate.

I CAA non sono autorizzati ad aggiornare autonomamente i dati presenti in un fascicolo aziendale in assenza della espressa istanza del titolare dell'Azienda Agricola mandante.

Gli Organismi pagatori mettono a disposizione delle Aziende agricole, tramite i CAA, sistemi informatici che consentono di acquisire automaticamente i dati del Fascicolo Aziendale ai fini della compilazione di qualsiasi domanda di aiuto, di pagamento, dichiarazione e/o istanza ad essi destinata. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. MASAF n. 83709/24, le funzioni di accettazione e registrazione nei sistemi informativi delle istanze, delle dichiarazioni, delle domande di aiuto, di sostegno e di pagamento sono svolte, su delega degli Organismi pagatori, delle regioni, delle province autonome e degli altri enti competenti, dagli stessi CAA cui è stato conferito il mandato a gestire il Fascicolo Aziendale e che allo stesso devono far riferimento.

Per le ragioni sopra esposte, gli Organismi pagatori che utilizzino sistemi informativi alternativi al SIAN, assicurano l'aggiornamento in tempo reale dei dati nel SIAN, in modo da garantire l'univocità dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale presso il SIAN, i quali sono gli unici dati validi ai fini dell'erogazioni di qualsiasi aiuto e/o servizi da parte della Pubblica Amministrazione.

L'obbligo di mantenere aggiornato in tempo reale del Fascicolo Aziendale SIAN risponde all'esigenza di rendere il dato aggiornato su istanza del produttore direttamente fruibile a qualsiasi diversa pubblica amministrazione interessata e di agevolare le procedure di monitoraggio e definizione della *policy* sulla determinazione degli importi unitari ai fini delle erogazioni degli interventi della PAC, a quelle di controllo del SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) e di rendicontazione assegnati rispettivamente agli enti nazionali e unionali preposti.

Grazie all'aggiornamento continuo da parte degli utenti e alla verifica formale dei titoli di conduzione, il Fascicolo Aziendale SIAN, unitamente al Catasto e al nuovo SIPA di cui alla sezione 4 del presente testo, rappresenta uno strumento di raccolta e organizzazione delle informazioni sull'effettiva disponibilità e sull'uso dei suoli e svolge un ruolo determinante per la gestione del territorio e le politiche di pianificazione.

Dal momento che il fascicolo aziendale del SIAN è destinato a rappresentare la base informativa di riferimento di tutte le Pubbliche Amministrazioni, i principi e le regole raccolte nel presente testo coordinato saranno applicate uniformemente dagli Organismi pagatori riconosciuti.

Il fascicolo aziendale del SIAN e la relativa anagrafe si configura come Base dati di interesse nazionale ai sensi dell'art. 60 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), per cui "Le basi di dati di interesse nazionale rappresentano un sistema informativo unitario che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle amministrazioni pubbliche competenti, nel rispetto dei diversi livelli istituzionali e territoriali. Tali sistemi informativi devono possedere requisiti minimi di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e devono essere realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71 del CAD e le norme del Sistema Statistico Nazionale di cui al D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni." Inoltre, il CAD prescrive che le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni alle altre pubbliche amministrazioni, ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse ed alle società a controllo pubblico, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida.

- **Nozione di "Documentazione amministrativa"**

Si evidenzia che, ai sensi del D.P.R. 445/2000 "*Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa*", si qualifica "documento amministrativo" qualsiasi rappresentazione, in qualunque forma formata, del

contenuto di atti, anche interni, della pubblica amministrazione, o comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

La documentazione richiesta ai fini dell'aggiornamento del Fascicolo Aziendale può essere cartacea o informatica. La copia cartacea dei documenti acquisiti (anche quelli ricevuti in formato digitale) ai fini dell'aggiornamento del Fascicolo Aziendale è di norma custodita dai CAA e/o dagli Organismi pagatori sulla base delle istruzioni fornite da questi ultimi di concerto con Agea coordinamento.

- Documento cartaceo o analogico

Il cosiddetto “documento cartaceo” o analogico è prodotto su supporto cartaceo con strumenti analogici (es. istanza scritta a mano) o con strumenti informatici e stampati (es. documento prodotto tramite sistema di videoscrittura).

Esso è definito “originale” nella sua redazione definitiva, perfetta nei suoi elementi sostanziali e formali.

In particolare, con l'espressione “documento cartaceo” si intende sia il foglio fisico sia il contenuto che in esso viene rappresentato. La sottoscrizione autografa del documento cartaceo consente di identificare la persona cui il documento è attribuibile, che ne assume la paternità, conferma l'autenticità e veridicità dei contenuti, facendoli propri.

Ai fini del completamento del processo di dematerializzazione del Fascicolo Aziendale SIAN, la documentazione cartacea verrà progressivamente sostituita dalla documentazione informatica fino a completa dismissione **entro e non oltre il 10 novembre 2027, fatta salva la validità dei documenti cartacei prodotti prima della suddetta scadenza aventi validità successiva alla stessa.**

- Documento informatico

Il documento informatico costituisce la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (anche CAD) il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, quando è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e

immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore (art. 71 del CAD).

L'art. 22. Del CAD "Copie informatiche di documenti analogici" stabilisce, per le diverse fattispecie, la piena validità delle copie su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico.

Con l'espressione "documento informatico" si intende un file digitale che può essere riprodotto infinite volte, ottenendo copie assolutamente conformi all'originale. Per garantire al documento informatico gli stessi requisiti di autenticità e responsabilità che derivano dalla sottoscrizione autografa del documento cartaceo, è necessario adottare un sistema di **autenticazione** come la firma digitale. Quest'ultima attribuisce al contenuto del documento informatico piena validità legale assicurandole l'autenticità e la non ripudiabilità.

In conformità con le disposizioni del CAD, con il presente Testo Coordinato viene stabilito che le informazioni contenute nel documento digitalizzato devono essere rappresentate in **metadato**.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 60 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e gli standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida.

- **Visibilità del Piano Colturale grafico contenuto nel Fascicolo Aziendale del SIAN per lo svolgimento di attività di consulenza**

Al fine di favorire e promuovere la professionalizzazione delle pratiche agricole, svolte dall'Azienda Agricola interessata, è consentito delegare, ad accedere al piano colturale grafico presente nel proprio fascicolo aziendale per la consultazione di dati utili all'espletamento delle attività di consulenza richiesta, uno o più professionisti iscritti ad uno dei seguenti albi professionali: Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Dottori agronomi e dei Dottori forestali e Periti agrari e Periti agrari laureati. Nel rispetto delle limitazioni imposte dal DM n. 83709 del 21 febbraio 2024 alla gestione in via esclusiva del fascicolo aziendale e dell'attività di assistenza ad essa connesse in capo ai CAA, il professionista abilitato potrà accedere al piano colturale grafico presente nel fascicolo aziendale per la sola consultazione di dati utili all'espletamento della specifica attività di consulenza allo stesso richiesta dall'Agricoltore, con le modalità di cui alla Circolare Agea prot. n.53039 del 1 luglio 2025.

In particolare, ai sensi della Circolare Agea prot.n.53039 del 1 luglio 2025, l'Azienda Agricola che intende incaricare uno o più professionisti, iscritti a uno degli Ordini Professionali degli Agrotecnici

e degli Agrotecnici laureati, Dottori agronomi e dei Dottori forestali e Periti agrari e Periti agrari laureati, per lo svolgimento di specifiche attività di consulenza trasmette la delega al proprio CAA, affinché provveda al caricamento nell'apposito cruscotto sul SIAN.

La delega deve essere redatta sulla base del modello predisposto da Agea di cui allegato 1 della richiamata Circolare.

Acquisita la delega nel SIAN, l'Organismo di Coordinamento verifica con gli Ordini professionali l'effettiva iscrizione all'albo dei professionisti delegati e restituisce direttamente nel fascicolo aziendale il risultato della verifica.

Successivamente all'esito positivo della verifica, al professionista delegato è consentita la sola visibilità del piano colturale grafico presente nel fascicolo aziendale in modalità consultazione.

- Mandato scritto necessario per la gestione del fascicolo

I CAA svolgono le funzioni delegate di costituzione, aggiornamento e gestione dei Fascicoli Aziendali esclusivamente nell'interesse degli agricoltori che abbiano agli stessi conferito apposito mandato unico ed esclusivo, ai sensi dell'art. 19 del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024, in conformità con quanto previsto all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 74/2018.

Con il mandato l'agricoltore si impegna, tra l'altro, a (i) fornire al CAA informazioni e documenti completi e veritieri, (ii) a collaborare con il CAA al fine di garantire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività affidate, (iii) a consentire l'attività di controllo del CAA nei casi previsti nel DM n. 83709 del 21 febbraio 2024.

L'agricoltore si obbliga a dichiarare l'intera consistenza aziendale di cui dispone, ai fini dell'esercizio dell'attività agricola in termini di superficie e dotazioni strumentali a fornire i relativi titoli di conduzione, nonché ogni altra informazione funzionale alla dimostrazione del rispetto degli obblighi di condizionalità cui è soggetto. Gli Organismi pagatori assicureranno che il sistema informativo utilizzato per l'aggiornamento del fascicolo aziendale, consenta anche di indicare o di pre-compilare in automatico, all'interno del fascicolo, le superfici disponibili dall'agricoltore destinate ad altri usi non connesse alla richiesta di aiuti degli interventi della PAC e fornite all'interno del SIAN. Qualora un agricoltore/beneficiario, per un dato anno, non dichiari tutte le parcelle agricole risultanti a sua

disposizione nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 incorrerà in quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 503 del 01 dicembre 1999.².

Il CAA delegato deve inserire nel sistema informativo anche le seguenti informazioni:

- a) la data di inizio del mandato;
- b) la data dell'eventuale revoca del mandato;
- c) il numero del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda;
- d) il tipo del documento di riconoscimento;
- e) la data del rilascio del documento di riconoscimento;
- f) la data di scadenza del documento di riconoscimento.

L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire anche secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione digitale in materia di firma digitale.

- **Accesso ai dati contenuti nel Fascicolo Aziendale SIAN per la gestione delle posizioni assicurative (gestione del rischio)**

Al fine di assicurare la totale corrispondenza tra i dati contenuti nel Fascicolo Aziendale del SIAN e la polizza assicurativa stipulata a copertura dei relativi rischi, sia in forma individuale che collettiva, l'azienda agricola, dopo aver effettuato l'aggiornamento e/o la conferma delle informazioni presenti nel proprio Fascicolo Aziendale, relativamente alle colture/allevamenti/strutture per le quali intende stipulare una o più polizze assicurative, destinate ad essere oggetto di richiesta di contributo sul premio assicurativo, delega per iscritto il CAA ad estrarre dal SIAN i dati necessari alla definizione dei contenuti della polizza e a metterli a disposizione del Consorzio di Difesa o della Compagnia indicati dall'agricoltore. Detta delega è caricata dal CAA nell'apposito cruscotto reso disponibile nel SIAN.

Nel caso rispettivamente di polizze individuali o collettive, la Compagnia di assicurazione o il Consorzio di Difesa utilizzeranno tali dati **obbligatoriamente** come base di riferimento per la predisposizione dei contenuti della polizza.

² Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 – articolo 6 paragrafo 1

- **Nozioni fondamentali rilevanti nell'attività di costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale del SIAN**

Il Fascicolo aziendale si compone dei dati dei macro-usi del SIPA e dell'utilizzo del suolo come stabiliti da Agea con la matrice dei prodotti e delle compatibilità, compresi i prodotti assicurativi, aggiornate annualmente. Rimangono valide le definizioni dell'uso del suolo disciplinate dal Regolamento UE n. 2021/2115 e ricomprese nel DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e successive modifiche.

Sezione II

Elementi costitutivi, modalità di costituzione, aggiornamento del fascicolo aziendale

1. Fascicolo aziendale

Ai sensi del D.P.R. 503/99, nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende agricole è istituito il fascicolo aziendale, il quale è **unico a livello di azienda.**

L'Azienda Agricola è identificata attraverso il CUAA (Codice Univoco Azienda Agricola).

Gli applicativi che gestiscono il fascicolo aziendale **devono essere sempre disponibili al fine di consentire l'aggiornamento del Fascicolo Aziendale in ogni momento dell'anno,** tenuto conto delle diverse scadenze stabilite per la presentazione delle domande di sostegno e di aiuto previste dalla normativa unionale, nazionale e regionale.

La campagna agraria inizia l'11 novembre di ciascun anno e si conclude il 10 novembre dell'anno successivo. Pertanto, a partire dall'annualità di domanda 2026 la campagna agraria inizia l'11 novembre 2025 e si conclude il 10 novembre 2026.

Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola, reso in forma dichiarativa e proveniente anche da banche dati di altre Pubbliche amministrazioni, sottoscritto dall'agricoltore. Gli elementi costitutivi del fascicolo aziendale, necessari per l'elaborazione delle richieste di erogazione di aiuti e sostegni unionali, nazionali e regionali, sono:

- a) anagrafica aziendale e dati bancari;
- b) composizione strutturale;
- c) piano di coltivazione grafico (PCG);
- d) composizione zootecnica;

- e) mezzi di produzione;
- f) manodopera;
- g) composizione dei beni immateriali;
- h) adesioni ad organismi associativi;
- i) iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.

Il Fascicolo Aziendale contiene, inoltre, i dati necessari alla presentazione delle domande di aiuto e degli atti amministrativi, comprensivi dei dati per la notifica del biologico e dei dati relativi alla posizione INPS.

Nel fascicolo aziendale è, altresì, presente la storicizzazione dei procedimenti amministrativi attivati dall'Azienda Agricola, nonché l'esito degli accertamenti antimafia e i dati relativi ai mandati e/o deleghe conferite dall'azienda ai soggetti autorizzati.

Il Fascicolo Aziendale acquisisce automaticamente da altre banche dati pubbliche le informazioni necessarie alla verifica di talune condizioni di ammissibilità e gli impegni assunti dall'Agricoltore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'essere agricoltore in attività, essere giovane agricoltore e/o nuovo agricoltore. L'interconnessione con tali banche, che avviene automaticamente a livello informatico, è regolata da specifiche circolari Agea e mira a far emergere eventuali incongruenze nell'ambito del sistema di controllo cosiddetto “preventivo”, **al fine di evitare l'applicazione di penalità e sanzioni a carico degli agricoltori a valle della presentazione delle domande di aiuto.** L'insieme delle informazioni che costituiscono il fascicolo aziendale sono controllate e possono essere certificate con le informazioni presenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), di cui all'articolo 66 del Reg. (UE) 2021/2116 e del decreto legislativo n. 74/2018. **L'impianto del presente Testo coordinato mira a favorire il costante aggiornamento del fascicolo aziendale, comprensivo anche del Piano di Coltivazione Grafico ogni qualvolta un agricoltore pratici un'attività agricola correlata ai criteri di ammissibilità e/o monitoraggio degli impegni di un determinato intervento finanziato con risorse pubbliche. Ciò allo scopo di incentivare e finalizzare le verifiche e accelerare la presentazione delle domande di aiuto e i relativi pagamenti.**

2. Ricorso al fascicolo aziendale

Il fascicolo aziendale istituito nel SIAN, parte integrante dell'Anagrafe delle aziende agricole, contiene tutti gli elementi individuati nel paragrafo 1 che precede.

Attraverso un sistema di interoperabilità e verifiche incrociate tra le diverse banche dati pubbliche (es. INPS, Agenzia delle entrate, BDN, *Classyfarm*) non solo viene garantito l'aggiornamento costante dei dati ivi contenuti, ma viene anche realizzata una semplificazione amministrativa in favore dell'agricoltore durante la fase di presentazione delle domande per l'accesso agli strumenti di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC) e dalle misure nazionali e regionali a favore del settore primario.

Ai sensi dell'articolo 3(3) del Regolamento UE n. 2022/128, dell'articolo 134 del Regolamento UE n. 2021/2115 nonché per i motivi indicati in premessa, si sottolinea che i dati contenuti nel fascicolo aziendale del SIAN, se discordanti da quelli presenti nei fascicoli aziendali degli Organismi pagatori, prevalgono su questi ultimi ai fini dei pagamenti degli aiuti in ambito agricolo.

3. Costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale

La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono eseguiti nel rispetto del D.M. 1 marzo 2021 n. 99707. Esso deve essere confermato e aggiornato dalle aziende nelle sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare nell'ambito del periodo della campagna agraria sopra indicato e comunque al verificarsi di variazioni rispetto all'ultima validazione. Il mancato rispetto dell'adempimento determina l'inutilizzabilità del fascicolo aziendale nell'ambito di nuovi procedimenti amministrativi fino al suo aggiornamento o conferma o validazione.

Salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 4, in caso di trasferimento della sede legale di una azienda o di cambio di residenza del titolare di una impresa individuale nel territorio di competenza di un diverso Organismo pagatore, su semplice richiesta dell'interessato secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 38 del DPR n. 445/2000 ai due Organismi pagatori interessati ed inserita dal CAA nell'apposita funzionalità disponibile in ambito SIAN, spetta ad Agea Coordinamento, verificata l'assenza di doppi mandati intestati al medesimo soggetto, autorizzare il trasferimento del fascicolo unico aziendale presso il nuovo Organismo pagatore.

4. Trasferimento o costituzione del fascicolo aziendale in Organismo pagatore diverso

In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 3, un'Azienda Agricola con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi pagatori ha l'obbligo di costituire il fascicolo aziendale direttamente nel SIAN. Tale disposizione si rende necessaria al fine di garantire alle Aziende agricole che operano su diversi Organismi pagatori l'unicità dei dati, con particolare riferimento del Piano di Coltivazione Grafico resolvendo le difformità finora rilevate che non hanno consentito di erogare tempestivamente gli aiuti a favore degli agricoltori.

Il fascicolo viene attribuito all'Organismo pagatore nel quale l'azienda ha la sede legale o la residenza ai fini della presentazione dei correlati atti amministrativi. Ogni variazione può essere apportata unicamente sul SIAN.

5. Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare

A seguito del decesso del titolare, nelle more della chiusura della successione è possibile gestire il fascicolo aziendale secondo le procedure descritte nel seguente paragrafo 5.1.

È infatti opportuno consentire al successore che subentra nello status di imprenditore e nella titolarità di tutti i rapporti giuridici dell'Azienda Agricola, la continuazione dell'attività imprenditoriale e la messa in atto di tutte le iniziative urgenti e indifferibili allo scopo di non pregiudicare gli interessi economici dell'azienda, tra i quali si annoverano la presentazione delle domande di aiuto della PAC.

5.1. Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare

A seguito del decesso del titolare dell'azienda si apre la successione legittima o testamentaria e l'erede o gli eredi subentrano nella conduzione dell'azienda e nella titolarità delle situazioni soggettive riconducibili al defunto, ivi inclusa la possibilità di presentare domanda per ottenere il pagamento di contributi unionali o nazionali, ricorrendone i requisiti previsti dalla normativa regolamentare UE e nazionale (agricoltore in attività, conduzione delle superfici alla data del 15 maggio, ecc.) e nel rispetto dei termini di presentazione della domanda stessa.

Anche nei casi in cui il decesso del titolare dell'azienda si verifichi successivamente al 15 maggio, l'erede può presentare la domanda, purché i termini di presentazione non siano già decorsi, facendo valere le superfici condotte e/o il numero di capi detenuti e condotti dal *de cuius* alla data del 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda stessa. La procedura in questione si applica esclusivamente in caso di decesso della persona fisica titolare dell'azienda individuale e del fascicolo

aziendale e può essere eseguita esclusivamente dall'erede legittimo o testamentario, se unico e persona fisica, ovvero dalla comunione ereditaria di tutti gli eredi.

A seguito del decesso del titolare, l'operatività del fascicolo aziendale del *de cuius* è di norma sospesa e non è più possibile eseguire alcuna attività finché non subentrano gli eredi. Decorso un anno dal decesso del titolare dell'Azienda Agricola senza che si sia manifestato alcun erede, il relativo Fascicolo Aziendale viene chiuso d'ufficio dall'Organismo pagatore competente.

Qualora si manifesti un erede decorso un anno dal decesso, allo stesso è riconosciuta esclusivamente la possibilità di concludere i procedimenti rimasti pendenti alla data del decesso del *de cuius*, sempre previa autorizzazione dell'Organismo pagatore competente. Il Fascicolo Aziendale riattivato dopo l'anno dal decesso del *de cuius* rimane soggetto ai controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

Qualora, invece uno o più eredi, entro l'anno dal decesso, intendano subentrare nella gestione del fascicolo aziendale del *de cuius* dovranno recarsi presso il CAA detentore del mandato del *de cuius* e depositare la seguente documentazione:

In caso di successione legittima:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante.
E
2. Scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, 2b. dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

INOLTRE:	
	<p>3. In caso di coeredi, delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente con documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;</p> <p>4. In caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi.</p>
	OPPURE
	<p>5. In caso di costituzione della comunione ereditaria, dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita</p> <p>E</p> <p>6. Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.</p>
In caso di successione testamentaria:	
	7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione (modello allegato 3 alla circolare) unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi. In alternativa, possono agire quale comunione ereditaria. Se il decesso del *de cuius* si è verificato prima della presentazione della domanda e, comunque, entro i termini perentori stabiliti dalla regolamentazione UE o dalla normativa nazionale per la presentazione della stessa, l'erede, sulla base della documentazione sopra indicata, nel rispetto dei termini di presentazione degli atti amministrativi previsti dalla vigente normativa, viene registrato nel fascicolo aziendale del *de cuius* che viene pertanto sbloccato, per consentire la presentazione degli atti amministrativi e l'aggiornamento del fascicolo in termini di conduzione e di piano di coltivazione. Tale procedura si applica anche nel caso in cui l'erede già detenga un proprio fascicolo aziendale. Completato l'aggiornamento del fascicolo con i propri dati, l'erede provvede alla stampa della scheda di validazione, che sottoscrive. Se il *de cuius* è deceduto prima della presentazione della domanda, l'erede provvede alla compilazione, presentazione e sottoscrizione della domanda.

Trascorso un anno dalla data del decesso del *de cuius*, il fascicolo viene bloccato ed è possibile eseguire esclusivamente il completamento di eventuali procedimenti amministrativi in corso. In caso di applicazione della procedura sopra descritta, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede devono essere svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius* (ad esempio, detenzione delle superfici al 15 maggio, agricoltore in attività, ecc.). Se il *de cuius* è deceduto

successivamente alla presentazione della domanda, l'erede provvede alla presentazione di una comunicazione delle circostanze eccezionali per attivare il pagamento della domanda del *de cuius*, altrimenti sospeso, e percepire i relativi benefici comunitari.

6. Manutenzione e aggiornamento banche dati anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale

Il fascicolo aziendale assume rilievo strategico nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo tramite il SIAN poiché da esso dipendono tutti gli atti amministrativi connessi agli aiuti comunitari, nazionali e regionali da erogare a favore degli agricoltori. La normativa nazionale prevede inoltre che i dati presenti nel fascicolo aziendale, costituito e validato nel SIAN, siano utilizzati da altre Amministrazioni Pubbliche, tra le quali si annoverano ad esempio INPS, INAIL, Prefetture, Camere di Commercio, Catasto e ISTAT.

A tal fine, si ribadisce la necessità di mantenere costantemente aggiornati gli archivi e le banche dati relative all'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale secondo le procedure definite nel paragrafo seguente.

6.1. Procedure per la Manutenzione e aggiornamento banche dati anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale

Fatti salvi i soggetti per i quali è consentita la costituzione di un fascicolo semplificato, previsti dall'articolo 3 co.3 del DM 162/2015, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, ha stabilito che i fascicoli aziendali devono essere confermati o aggiornati annualmente in modalità grafica e geo-spaziale. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma annuale. Pertanto, all'inizio di ciascuna campagna agraria, gli Organismi pagatori sono tenuti ad effettuare un'attività di manutenzione che mira a mantenere gli archivi aggiornati, provvedendo in particolare:

- all'individuazione e alla chiusura di tutti i fascicoli di produttori deceduti nei due anni precedenti alla data in cui si effettua la manutenzione, tenuto conto di quanto sotto precisato per i Fascicoli di produttori deceduti da oltre due anni;

- all'individuazione e alla messa in stato di "dormienti" di tutti i fascicoli di produttori che nel corso dell'anno solare precedente non hanno aggiornato il proprio fascicolo aziendale in una delle sue componenti obbligatorie, ovvero prodotto una scheda di validazione anche solo confermativa dei dati presenti.

6.2. Fascicoli di produttori deceduti da oltre due anni

Agea coordinamento individua annualmente i fascicoli aziendali degli agricoltori il cui decesso risulti avvenuto nei due anni precedenti, sulla base dei dati trasmessi dall'Anagrafe Tributaria, comunicandoli agli Organismi pagatori - ciascuno per la propria competenza - per la chiusura definitiva, comprese le conduzioni ancora aperte alla data del decesso del produttore e i mandati di rappresentanza.

Nel caso in cui si presenti la necessità di riaprire uno di questi fascicoli aziendali, il CAA deve presentare richiesta all'Organismo pagatore competente producendo tutta la documentazione giustificativa. L'Organismo pagatore, dopo apposita istruttoria, inserisce la richiesta sul SIAN e la comunica ad Agea Coordinamento che, verificata l'esigenza, riapre il fascicolo del produttore deceduto solo in "gestione eredi" per il tempo strettamente necessario alle operazioni richieste.

Agea coordinamento individua annualmente i fascicoli aziendali degli agricoltori che nel corso dell'anno di campagna precedente non hanno aggiornato il proprio fascicolo aziendale in una delle sue componenti obbligatorie, ovvero non hanno prodotto una scheda di validazione, anche solo confermativa dei dati presenti. Questi fascicoli vengono chiusi e posti nello stato di "dormiente". Per questi fascicoli non vengono chiuse le conduzioni che rimangono attive e non viene cancellato il mandato di rappresentanza con il CAA. L'Agricoltore, anche per il tramite del CAA, può fare richiesta all'Organismo pagatore competente di riaprire il fascicolo aziendale che viene "riattivato" nello stesso CAA al quale il produttore aveva conferito il mandato di rappresentanza, salvo che il CAA non eserciti più l'attività; in questo caso il fascicolo sarà privo di mandato e il produttore dovrà conferire nuovo mandato a un centro di assistenza agricola.

Sezione III

Piano di coltivazione grafico

1. Piano di coltivazione grafico

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel “**Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione**” un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L’art. 1, lettera r), del citato DM definisce il piano di coltivazione come il “documento univocamente identificato all’interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e all’articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, contenente la pianificazione dell’uso del suolo dell’intera azienda dichiarato e sottoscritto dall’agricoltore”. Il contenuto minimo del piano è indicato nell’Allegato A, sezione a.1) del citato DM.

L’art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce, inoltre, che il piano colturale redatto con le modalità di cui al DM 12 gennaio 2015 n. 162 è finalizzato anche al controllo amministrativo sul rispetto degli impegni ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) 2021/2116, per ciascuna superficie aziendale comprende le informazioni necessarie per tale controllo.

Nell’ambito del fascicolo aziendale ogni azienda agricola definisce il proprio piano di coltivazione grafico sulla base delle parcelle di riferimento del SIPA di cui alla circolare n. 21371 del 14 marzo 2024 che ricadono nel perimetro dell’azienda stessa, dettagliando puntualmente le coltivazioni e/o attività agricole realizzate (parcelle agricole) e le eventuali difese attive presenti. Al termine della compilazione del fascicolo aziendale il produttore consolida, tramite una scheda di validazione, le informazioni in esso contenute.

Ai fini dell’aggiornamento del Piano colturale grafico all’interno del Fascicolo Aziendale sono resi disponibili ai CAA tutti i layer grafici necessari a specializzare ciascuna parcella riportati nel precedente paragrafo 1.1 della Sezione IV del presente Testo Coordinato.

Il SIAN rende inoltre disponibile, ai fini dell’aggiornamento del piano colturale grafico, una matrice aggiornata della nomenclatura delle colture recante l’indicazione dei corrispondenti codici EPPO comunitari per la registrazione e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali all’interno del Quaderno di Campagna dell’Agricoltore, quale Registro fitosanitario, in

conformità con quanto disposto dall'art. 1 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2023/564, nonché del relativo allegato.

Fatti salvi i fascicoli relativi alle aziende di cui all'art.3 co.3 DM 162/2015, il piano di coltivazione grafico rappresenta un elemento imprescindibile e obbligatorio per il percepimento di erogazioni unionali, nazionali e regionali in relazione a tutti gli interventi basati sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione delle verifiche connesse, in particolare alla:

- a) presentazione delle domande di aiuto previste per gli interventi di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115, in particolare in relazione agli interventi dei pagamenti diretti (FEAGA) e degli interventi connessi alle superfici del 2° pilastro (FEASR);
- b) presentazione delle domande di aiuto e pagamento previste per le misure di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115 ed alle misure nazionali per la gestione dei rischi;
- c) comunicazione, ove richiesta dall'Organismo di Controllo, dei dati di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico;
- d) presentazione delle richieste di contributo finanziario per i premi delle polizze assicurative nell'ambito delle misure/interventi per la Gestione del Rischio previste dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale;
- e) presentazione di ogni altra domanda per aiuti e procedimenti regionali, nazionali o unionali per la quale l'indicazione dell'occupazione del suolo sia un requisito diretto o indiretto di accesso agli aiuti ;
- f) corretta applicazione degli obblighi dello Stato membro e dei singoli agricoltori riguardo al rispetto delle norme in materia di condizionalità previste dal Reg. (UE) n. 2021/2115;
- g) adempimenti connessi agli obblighi di cui al Reg. (UE) n. 564/2023 e all'art. 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in relazione alla tenuta del registro dei trattamenti o quaderno di campagna.

2. Costituzione e aggiornamento del piano di coltivazione

Il DM n. 83709 del 21 febbraio 2024 ha attribuito in via esclusiva ai Centri di Assistenza Agricola la funzione di assistenza al produttore per l'aggiornamento del fascicolo aziendale compreso il piano di coltivazione grafico, ove previsto. La Circolare Agea prot. n. 53039 dell' 1 luglio 2025 ha, invece, garantito ai professionisti iscritti agli albi professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati,

Dottori agronomi e dei Dottori forestali e Periti agrari e Periti agrari laureati, la consultazione dei soli dati relativi al piano di coltivazione grafico ai fini dell'espletamento delle specifiche attività di consulenza allo stesso eventualmente conferite dal produttore.

Il piano di coltivazione è soggetto a variazioni, oltre che per gli ordinari avvicendamenti di colture poliennali, annuali o stagionali, ogniqualvolta ricorra una o più delle seguenti casistiche, se ricorrenti:

- impossibilità di seminare o impiantare la coltura prevista e conseguente rinuncia alla semina/trapianto o sostituzione con un altro prodotto;
- semina o trapianto di una coltura avvenuti in un appezzamento diverso da quello indicato;
- incrementi o diminuzioni rilevanti della stima della produzione;
- variazioni di possesso o di superficie dei terreni aziendali;
- cessione ad altro produttore per coltivazioni di secondo raccolto (esempio pomodoro) ferme restando le disposizioni normative previste in ordine alla responsabilità in capo al cedente e cessionario per i singoli impegni assunti.

È possibile inserire in una domanda di aiuto o pagamento solo le superfici per le quali sia stato specificato l'uso nel piano di coltivazione nello stesso periodo, ove previsto.

La possibilità che una stessa superficie sia utilmente dichiarata nel piano colturale di diversi agricoltori è subordinata, fermo restando quanto previsto per i pascoli indivisi:

- agli impegni contrattuali di consegna assunti da un agricoltore relativamente a colture specifiche;
- alla compatibilità agronomica delle colture dichiarate nei piani di coltivazione di ciascun agricoltore.

3. Codifica degli usi del suolo

Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della normativa unionale per la programmazione 2023 - 2027 e di rendere flessibili e compatibili tra loro le dichiarazioni degli agricoltori, d'intesa con gli Organismi pagatori si è provveduto a definire la classificazione delle modalità di dichiarazione dell'occupazione del suolo.

Il SIPA di cui alla circolare Agea n. 21371 del 14 marzo 2024 e successive modificazioni consente di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili rappresentate come parcelle di riferimento nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione, pertanto, ogni uso del suolo dichiarato dall'agricoltore (parcella agricola) è inequivocabilmente ricondotto alle definizioni previste dalla normativa unionale e da eventuali ulteriori specificazioni stabilite dalla normativa nazionale e/o regionale di attuazione.

4. Contenuto del piano di coltivazione

Nel Piano di Coltivazione Grafico del fascicolo aziendale è necessario specificare obbligatoriamente l'occupazione del suolo subordinata alla tipologia di informazioni ritenute obbligatorie per la definizione dei procedimenti amministrativi di interesse dell'agricoltore.

Al riguardo si evidenzia che l'eventuale variazione dell'occupazione del suolo rende necessario provvedere alla variazione del piano di coltivazione, in particolare:

A. Superficie impiegata nell'utilizzazione prescelta

Per ciascuna parcella agricola ricadente nell'ambito della parcella di riferimento deve essere indicata la superficie impiegata nell'utilizzazione prescelta che deve in ogni caso essere compatibile con la superficie ammissibile degli usi del suolo risultanti nel SIPA.

B. Data di inizio della destinazione, Data di fine della destinazione, Data di fine della conduzione

Per ciascuna parcella ricadente nell'appezzamento devono essere indicate le date di inizio e fine della destinazione prescelta. Tale principio deve essere applicabile per ciascuna coltivazione.

Al fine di semplificare gli adempimenti dichiarativi dell'agricoltore e considerando che la dichiarazione esprime l'intenzione dell'agricoltore riguardo alla destinazione della superficie, la data iniziale e finale si intende riferita alla quindicina del mese cui fanno riferimento.

Qualora l'intenzione dell'agricoltore non sia messa in atto nella quindicina originariamente dichiarata, è necessario provvedere alla variazione del piano di coltivazione.

Il periodo di coltivazione deve essere in ogni caso compatibile con il periodo di conduzione delle superfici ricadenti nell'appezzamento.

C. Epoca di semina (autunno-vernina, primaverile- estiva)

L'epoca di semina (autunno-vernina, primaverile- estiva) deve essere compatibile con le date di inizio e fine della destinazione dichiarate dall'agricoltore, considerato che una coltura "autunno vernina" è seminata in un anno di campagna e raccolta nell'anno di campagna successivo e che una coltura "primaverile estiva" è raccolta nello stesso anno di campagna della semina.

D. Tipo di semina (tradizionale, su sodo, minimum tillage o pratiche equivalenti)

Deve essere indicato il tipo di semina praticato:

1. Tradizionale;
2. su sodo;

3. minimum tillage;
4. pratiche equivalenti.

E. *Colture permanenti*

Per le coltivazioni permanenti devono essere indicati, se del caso:

1. fase di allevamento:
 - produttivo;
 - non produttivo.
2. numero di piante;
3. sesto d'impianto:
 - distanza tra le file espressa in mt.;
 - distanza sulla fila, espressa in mt.
4. forma di allevamento prevalente;
5. anno di impianto;
6. ultimo turno di taglio (per i cedui a rotazione rapida).

F. punto 11 *Eventuale gestione dell'irrigazione*

Deve essere indicata l'eventuale gestione dell'irrigazione:

- 1) irrigazione di soccorso;
- 2) irrigazione.

G. *Eventuale destinazione biologica o applicazione di metodi di produzione integrata*

Deve essere indicata:

- a) l'eventuale destinazione biologica;
- b) in conversione (informazione di competenza dell'Organismo di Certificazione);
- c) biologica (informazione di competenza dell'Organismo di Certificazione).

Tali informazioni confluiranno nel Sistema Integrato Biologico (SIB).

È onere dell'Azienda Agricola fornire l'informazione dell'eventuale applicazione di metodi di produzione integrata (SQNPI). Al riguardo, si rileva la necessità che le informazioni della produzione integrata dalla banca dati SQNPI vengano acquisite automaticamente nel SIAN.

H. *Presenza di strutture aziendali a protezione delle colture*

Deve essere indicata la presenza di una o più delle strutture aziendali a protezione delle colture:

- 1) reti antigrandine;

- 2) reti antiacqua;
- 3) serre e tunnel fissi;
- 4) ombrai;
- 5) impianti antibrina;
- 6) impianti antibrina e reti antigrandine;
- 7) impianti antibrina e reti antiacqua;
- 8) reti antigrandine e reti antiacqua;
- 9) reti antigrandine e reti antiacqua e impianti antibrina;
- 10) reti monofilari antinsetto;
- 11) reti monofilari antinsetto e impianti antibrina;
- 12) reti monofilari antinsetto e reti antigrandine;
- 13) reti monofilari antinsetto e reti antigrandine e impianti antibrina;
- 14) copertura agrofotovoltaico;
- 15) copertura agrofotovoltaico e reti monofilari antinsetto;
- 16) copertura agrofotovoltaico e reti antigrandine;
- 17) copertura agrofotovoltaico e impianti antibrina;
- 18) copertura agrofotovoltaico e reti monofilari antinsetto e reti antigrandine e impianti antibrina;
- 19) pacciamatura con teli tessuto/non tessuto;
- 20) pacciamatura con paglia o altri elementi naturali;
- 21) pacciamatura con teli di plastica;
- 22) pacciamatura con teli di plastica biodegradabili.

Il dettaglio delle informazioni come sopra individuate è funzionale agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per taluni interventi o regole di condizionalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la presenza delle coperture previste al precedente punto 3 e dal 19 al 22 consente di soddisfare la BCAA 6, attesa la previsione del DM n. 147385 del 9 marzo 2023 che prevede che sono esonerate dall'obbligo di copertura vegetale le superfici:

1. coperte da pacciamatura (sia naturale che artificiale), purché questa garantisca la protezione del suolo;
2. in serre e tunnel (coperture artificiali).

I. Tipologia, dimensioni e ubicazione degli elementi caratteristici del paesaggio

Per l'indicazione della tipologia, delle dimensioni e dell'ubicazione (adiacenza) degli elementi caratteristici del paesaggio si deve far riferimento all'allegato IV del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

L. Presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie

Le Regioni e gli Organismi pagatori mettono a disposizione tramite appositi *layer* grafici l'informazione sulla presenza di eventuali vincoli amministrativi, deroghe e/o agronomici cui è sottoposta la superficie come stabilito dai pertinenti regolamenti e direttive UE, normative nazionali e regionali. Il SIAN mette a disposizione gli strumenti informatici (GIS) necessari per la costituzione e aggiornamento dei suddetti *layer* mantenendone la cronologia.

Sezione IV

La consistenza territoriale del fascicolo aziendale

1.SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), Carta nazionale dell'uso del suolo e nuova parcella di riferimento

L'articolo 68, comma 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che *“Il Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5:000”*.

L'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 definisce il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (di seguito “SIPA”) come un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.

Agea ha costituito il nuovo SIPA realizzato sulla base della Carta Nazionale dell'Uso del Suolo, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di intelligenza artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini *Sentinel 2* - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Secondo quanto precisato nella circolare n. 21731 del 14 marzo 2024 – che rimane in vigore – la parcella di riferimento del SIPA, a far data dal 2024, non è più legata al sistema del catasto digitale ma è basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e dei suoi aggiornamenti, il cui “strato fisico” permette di ottenere un *layer* completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un’occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.).
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Sulla base di quanto previsto dall’art. 2, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/1172, per ciascuna parcella di riferimento è garantita:

- la determinazione della superficie ammissibile ai fini degli interventi basati sulle superfici nell’ambito del sistema integrato;
- la distinzione, mediante delimitazione, della superficie agricola in seminativi, colture permanenti e prati permanenti, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie;
- la registrazione di tutte le informazioni pertinenti per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili (tara forfettaria) corrispondenti a coefficienti di riduzione fissi per determinare la superficie considerata ammissibile;
- la delimitazione degli elementi caratteristici e/o impegni che siano pertinenti ai fini dell’ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e per i requisiti di condizionalità e che siano stabili nel tempo.

L’aggiornamento della parcella di riferimento viene eseguito tramite gli esiti del sistema AMS (sistema di monitoraggio continuo delle superfici), istanze di riesame, dai controlli in loco e da nuove ortofoto o di immagini satellitari almeno di alta risoluzione.

1.1. Strati informativi presenti nel Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) Layer

Il Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) funziona sulla base di un sistema nazionale di coordinate conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio (direttiva INSPIRE), che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione univoca delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato. Di seguito sono descritti alcuni degli strati informativi presenti nel SIPA per i requisiti di condizionalità:

- zone umide e torbiere (Aree RAMSAR) conformemente alla norma BCAA 2 di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115;
- tipologia e ubicazione degli elementi caratteristici del paesaggio sulla parcella pertinenti ai fini della condizionalità o degli interventi di cui all'art. 65, paragrafi 2 e 3, del Reg. (UE) 2021/2116;
- l'ubicazione e le dimensioni degli elementi caratteristici del paesaggio pertinenti ai fini della percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi;
- zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 2021/2115 o se si applicano gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori di cui all'art. 72 del medesimo Regolamento;
- zone Natura 2000, oggetto della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- zone vulnerabili da nitrati (ZVN) di origine agricola oggetto della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole conformemente al criterio di gestione CGO 2 di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115;
- Registro Prati Permanenti con indicazione di eventuali elementi sparsi non ammissibili, o tare ai sensi delle norme BCAA 1 e BCAA 9 di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115; Pratiche Locali Tradizionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), punto 3.2 del D.M. n. 660087 del 23/12/2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";
- i layer indicati nel paragrafo 4 lettera L).

2. Schedari grafici

Il SIPA trova applicazione anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli grafici, in particolare per la corretta collocazione e identificazione territoriale delle superfici. Al riguardo, sono

in fase di costituzione i nuovi schedari grafici relativi al settore oleicolo, frutticolo e viticolo. Tali schedari saranno, non appena costituiti, disponibili nel SIAN.

Sezione V

Procedimenti amministrativi connessi al fascicolo aziendale e al piano di coltivazione grafico

1. Procedimenti amministrativi connessi al fascicolo aziendale e al piano di coltivazione grafico

Per tutti i procedimenti amministrativi (*domande SIGC, domande NO SIGC, domande Gestione del rischio, domande aiuti nazionali connesse direttamente e indirettamente alle superfici e/o animali*), in linea con quanto già riportato nella Sezione I paragrafo 3 -Fascicolo aziendale e Sezione II paragrafi 1 e 2, i dati validi di riferimento sono unicamente quelli presenti nel fascicolo aziendale SIAN.

2. La struttura e il funzionamento del sistema di proposta di notifica biologico

In relazione alle pratiche agricole con metodo biologico, va ricordato che, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico avviene attraverso il Sistema Informativo Biologico (“SIB”) che utilizza l’infrastruttura del SIAN.

Ai fini della semplificazione, gli Organismi pagatori dovranno implementare i rispettivi sistemi affinché le Aziende agricole possano proporre, tramite interscambio con il SIB, la notifica graficamente, a livello di ciascuna singola parcella agricola, direttamente dal fascicolo aziendale indicando l’inizio della propria attività con metodo biologico, nonché le variazioni successive alla notifica.

Il settore della produzione biologica è regolato da un sistema normativo complesso e in continua evoluzione, volto a garantire qualità, tracciabilità e conformità lungo tutta la filiera. Le principali fonti normative sono:

- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- Regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017;
- Regolamento (CE) n. 796 del 21 aprile 2004 della Commissione;
- Decreto Legislativo del 29 marzo 2004, n. 99;

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999;
- Decreto Ministeriale Prot. Interno n.0052932 del 04/02/2022 del MIPAAF;
- Istruzioni Operative AGEA n. 142 del 20/12/2024.

Sezione VI

Pascolo pro-rata

1. Attività di pascolamento e altre pratiche di mantenimento della superficie

L'art.3, comma 1, lett. c) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che l'attività agricola comprende le seguenti attività:

- a) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
- b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica culturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:
 - i. prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
 - ii. evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
 - iii. prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
 - iv. mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in

produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;

- v. non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva. Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I, facente parte integrante del citato decreto, deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'art. 10 del Reg. (UE) 2021/2116.

Le superfici per le quali, nel Piano di coltivazione grafico del Fascicolo Aziendale non sia dichiarata alcuna pratica di mantenimento tra quelle sopra indicate sono ritenute "potenzialmente" agricole ma non possono beneficiare di alcun aiuto unionale o nazionale.

In ogni caso, tutte le superfici agricole dell'azienda - comprese quelle potenzialmente agricole – sono considerate come Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e sono soggette all'applicazione delle regole di condizionalità.

Nello specifico in relazione alla fattispecie di pascolo e pascolamento (vedi Sez. I par. 1) sono previste le seguenti casistiche:

- a) l'art 3, comma 1, lett. h), del citato DM fornisce la seguente definizione generale di «pascolo o pascolamento»:

fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento, è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE;

b) l'art 3, comma 1, lett. c), punto 2.5 del citato DM, stabilisce che:

sulle superfici di cui al menzionato allegato I del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del citato DM. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo sono indentificate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa;

c) l'art 3, comma 1, lett. d), punto 3.2 del citato DM, stabilisce che:

Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II. Con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT, notificato all'organismo di coordinamento, se del caso, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono indentificate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel

periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

Sulle superfici di cui alle precedenti lett. b) e c) è possibile esercitare unicamente l'attività di pascolamento mentre sulle altre superfici a prato/pascolo permanente è possibile eseguire sia l'attività di pascolamento secondo le modalità previste dalla precedente lett. a) sia altre pratiche di mantenimento.

Con riferimento all'attività di pascolamento svolta sulle superfici seminabili e i prati permanenti, la verifica di ammissibilità prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

- a. verifica che il richiedente risulti operatore di un allevamento attivo presso la Banca Dati Nazionale (BDN), vale a dire che sia "operatore" del pascolo; nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la condizione di operatore degli animali al pascolo può corrispondere alla figura del "responsabile" degli animali indicato in BDN ⁽³⁾. In tal caso, il "responsabile" del pascolo deve risultare tale in BDN, nel rispetto della normativa prevista a livello nazionale o di Regione/Provincia autonoma;
- b. verifica del carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione dell'allevamento:
 - i. se l'allevamento è ubicato nel comune ove sono situate le superfici pascolate o nei comuni confinanti:

la verifica del carico UBA/ha si esegue rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dalla BDN alle superfici dichiarate come pascolate. Inoltre, ai fini dell'applicazione di tale fattispecie, qualora le superfici si trovino in un comune confinante a quello di ubicazione dell'allevamento, è necessario che le superfici stesse siano contigue e pertinenti all'ubicazione dell'allevamento.

Qualora nella casistica in esame (ubicazione dell'allevamento nel comune ove sono situate le superfici pascolate o nei comuni confinanti) risulti aperto in BDN un codice pascolo all'interno del comune o dei comuni confinanti rispetto all'ubicazione dell'allevamento o via sia l'obbligo, previsto dalla legislazione sanitaria o da disposizioni emanate da amministrazioni locali/territoriali, di registrare la movimentazione dei capi nella BDN, la verifica del carico UBA/ha è eseguita in via prioritaria avendo riguardo ai capi movimentati al pascolo come risultanti dalla BDN.

(3) Il responsabile è il soggetto incaricato della gestione operativa degli animali presenti in una determinata unità aziendale o struttura zootecnica. Può coincidere con il titolare dell'azienda, ma può anche essere un delegato.

Fatto salvo quanto sopra indicato, gli Organismi pagatori, anche al fine di tenere conto di specifiche condizioni geografiche e/o territoriali o esigenze di coordinamento con gli interventi previsti nell'ambito dello sviluppo rurale, possono eseguire una rimodulazione del carico medio annuale tenendo conto anche delle singole movimentazioni di capi.

ii. se l'allevamento è ubicato in comuni non confinanti alle superfici pascolate: l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di accompagnamento tra il comune di allevamento e quello del pascolo, opportunamente registrata in BDN. In tal caso, poiché vi è l'obbligo di registrare in BDN la movimentazione dei capi, la verifica del carico UBA/ha è eseguita avendo riguardo esclusivamente ai capi movimentati come risultanti dalla BDN.

Inoltre, l'art. 1, comma 4, del DM 27.09.2023 n. 525680 ha integrato la definizione generale di attività di pascolo o pascolamento di cui all'art. 3, lett. h), del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilendo che *“Il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto delle regioni e province autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite.”*.

Al riguardo è intervenuta anche la nota di chiarimento del MASAF del 19 dicembre 2023 n. 695975 con la quale viene precisato, tra l'altro, che *“un carico eccedente il limite massimo non incide sulle condizioni di ammissibilità della superficie ai pagamenti diretti, ma ha conseguenze sul rispetto dei requisiti di condizionalità”*.

Alla luce della suddetta precisazione, l'inammissibilità della superficie a pagamento del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS) è determinata esclusivamente dal mancato rispetto del carico minimo.

Infine, si precisa che, anche nella programmazione 2023 – 2027, continueranno a trovare applicazione le prescrizioni formulate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015 in merito al controllo del pascolamento, in quanto i requisiti ed i termini previsti dalla definizione dell'attività di pascolamento di cui al DM 23 dicembre 2022 n. 660087 sono in linea generale gli stessi previsti dalla precedente programmazione 2015 – 2022.

Per le superfici sulle quali è possibile svolgere pratiche di mantenimento diverse dal pascolamento, il beneficiario deve obbligatoriamente depositare, nel proprio fascicolo aziendale, secondo le modalità

stabilite dall'Organismo pagatore competente, idonea documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività stessa. L'assenza della documentazione determina l'inammissibilità al premio delle suddette superfici.

Se l'attività eseguita è lo sfalcio, per le sole aziende prive di allevamenti (bovini, ovicaprini e equini) è necessario fornire la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate che viene sottoposta a controlli da parte dell'Organismo pagatore competente, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.

In alternativa al deposito di documentazione, gli Organismi pagatori possono stabilire diverse modalità di controllo comprovanti l'esecuzione dell'attività di mantenimento.

1.1 Ammissibilità delle superfici dichiarate come prato e pascolo permanente congiuntamente denominati «prato permanente»

È definito all'art. 4, comma 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2021/2115 come *“terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti”*.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 si distinguono:

- a) I sistemi agroforestali, sulle superfici a prato permanente non classificate come bosco, comprendono:
 - i. sistemi silvopastorali, in cui in consociazione al prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari o sparse, con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati), ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;

- ii. sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo.
- b) Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati. I capi di bestiame interessati al pascolamento debbono essere detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo e debbono assicurare un carico minimo di 0,2 UBA/ettaro/anno, sulla base delle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN), calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del DM 23/12/2023.

Le Regioni o Provincie autonome possono notificare all'OC, sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT, quei casi, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

- c) Per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie:
 - i. l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento;
 - ii. l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;

- iii. il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti e con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
- iv. il trenta per cento della superficie a PLT con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento;
- v. non è ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al cinquanta per cento o al settanta per cento in caso di PLT.

Il DM 23 dicembre 2022 n. 660087 all'art. 3 lett. e) prevede inoltre la definizione di «erba e altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali.

Sono fatte salve le eventuali deroghe regionali previste dal DM 23.12.2022 n. 660087.

Sezione VII

UMA – Utente Motore Agricolo - Gasolio Agevolato

1. Riferimenti normativi

Le agevolazioni fiscali per l'acquisto di carburante per l'attività agricola sono regolate dal Decreto ministeriale n. 454 del 14 dicembre 2001 del Ministero dell'Economie e delle Finanze, dal Decreto ministeriale del 26 febbraio 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e ss.mm. apportate dal Decreto del 30 dicembre 2015 del Ministero delle politiche agricole forestali per la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra.

Per avere agevolazioni sui carburanti agricoli utilizzati per la piscicoltura, la molluschicoltura sono invece di riferimento le tabelle 41 e 42 del Decreto ministeriale del 30 dicembre 2015.

La normativa regionale stabilisce la modulistica per le domande e i parametri di riferimento per i consumi di carburante delle varie attività.

2. Ammissibilità alle agevolazioni

Possono usufruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di carburante tutte le attività agricole, orticole, silvicolture, floricole, di allevamento e di itticoltura che prevedono l'utilizzo di macchinari impiegati in agricoltura.

Sono ammessi all'agevolazione fiscale per l'acquisto di carburante:

- gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti;
- le aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
- i consorzi di bonifica e di irrigazione;
- le imprese agromeccaniche.

Gli interessati devono presentare la prima richiesta, dal primo gennaio di ogni anno ed entro il 30 giugno di ogni anno, all'Ufficio preposto, attraverso gli Sportelli territoriali, indicando la conferma dei consumi dell'anno precedente e la richiesta di assegnazione della quota di carburante per l'anno in corso attraverso la compilazione degli appositi modelli rilasciati dalle singole Regioni, in cui si dichiara la superficie aziendale in conduzione, con indicazione dei riparti colturali e delle varie lavorazioni da eseguire nel corso dell'annata agraria.

Le Regioni possono delegare la presentazione informatica delle richieste di carburante agevolato ai CAA mediante sottoscrizione di apposita convenzione, in conformità con quanto previsto all'art. 2 del DM 83709 del 21 febbraio 2024.

Ai fini dell'ammissibilità all'aiuto costituisce requisito cardine che i dati oggetto della richiesta di agevolazione siano corrispondenti e coerenti con i dati risultanti e validati nel fascicolo aziendale del SIAN, per quanto riguarda le superfici utilizzate.

Sezione VIII

Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN)

1. Premessa

Dal 1 gennaio 2000 presso il Ministero della Salute è detenuta la Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN), quale strumento che permette la registrazione e la gestione dei dati relativi agli animali allevati in Italia, facilitando il flusso di informazioni tra operatori zootecnici e autorità competenti, garantendo la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori.

La BDN raccoglie informazioni su diversi aspetti del patrimonio zootecnico esistente sul territorio nazionale, come la movimentazione, le nascite e i decessi, con i relativi termini di registrazione.

Essa comprende 7 anagrafi diverse:

- anagrafe bovina;
- anagrafe ovina e caprina;
- anagrafe suina;
- anagrafe avicola;
- anagrafe equidi;
- anagrafe apistica;
- registrazione circhi.

2. Riferimenti normativi

Il Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 in materia di tracciabilità di determinati animali detenuti dagli allevatori, ha introdotto una nuova disciplina relativa ai termini e alle procedure per la trasmissione, da parte degli operatori, di informazioni per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini nella Banca dati nazionale (BDN).

La normativa che regola la Banca Dati Nazionale (BDN) in Italia è principalmente contenuta nel Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che recepisce le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 sull'identificazione e la registrazione degli animali. Questo decreto disciplina il sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, stabilendo le

modalità per la loro iscrizione e gestione nella BDN. Inoltre, a partire dal 21 luglio 2025, è disponibile un nuovo regolamento per la consultazione dei dati presenti nella BDN.

Per accedere alla BDN, è necessario ottenere le credenziali tramite richiesta al portale, seguendo le procedure specifiche per proprietari, detentori o delegati.

3.Utilizzo della BDN

AGEA e gli Organismi pagatori utilizzano la Banca Dati Nazionale (BDN) per verificare, tra le altre cose, la correttezza dei dati anagrafici degli allevamenti, lo stato di attività degli operatori e il rispetto delle norme sulla condizionalità, nonché per valutare l'idoneità dei richiedenti ai premi e per verificare il rispetto delle normative PAC.

A titolo esemplificativo Agea utilizza i dati della BDN per la verifica della tipologia di struttura e dell'orientamento e della tecnica produttiva; per la verifica che il richiedente sia operatore di allevamento attivo; per la verifica del carico di UBA (Unità di bestiame adulto).

L'aggiornamento della BDN è un'attività non ricompresa nell'aggiornamento del Fascicolo Aziendale che l'Agricoltore può svolgere sia in proprio, sia attraverso il servizio veterinario, sia conferendo incarico al proprio centro di assistenza agricola o direttamente alle società di servizi di cui il proprio centro di assistenza agricola si avvale ai sensi dell'art. 17 del DM 83709 del 21 febbraio 2024.

Sezione IX

Legami associativi

In occasione della costituzione e/o dell'aggiornamento del Fascicolo Aziendale l'Agricoltore deve indicare l'eventuale appartenenza a soggetti aggregatori (a titolo esemplificativo, le Organizzazioni di Produttori, i consorzi, ecc.).

Tale informazione sarà utilizzata dalla Pubblica Amministrazione – e costituirà dunque un dato di riferimento - ai fini della verifica delle dichiarazioni eventualmente rese dai soggetti aggregatori nei procedimenti di proprio interesse

Sezione X

Fascicolo ISMEA

Agea, nel quadro della gestione dei terreni agricoli provenienti dalla Banca nazionale delle terre agricole di ISMEA, ha realizzato un applicativo informatico interconnesso con il fascicolo aziendale, che consente a ISMEA di intervenire direttamente sulle informazioni relative alle particelle cedute. In particolare, ISMEA ha la possibilità, nei confronti del beneficiario, che non adempie agli obblighi contrattuali, di esercitare la clausola risolutiva espressa e di aggiornare in tempo reale il fascicolo aziendale anche ai fini del possesso formale dell'appezzamento oggetto del contratto di compravendita.

Tale obbligo di dimostrare un titolo di conduzione valido è previsto dalla normativa nazionale (D.M. n. 162/2015), nonché dalle disposizioni Agea (Circolare Agea n. 67143/2023) in linea con la giurisprudenza unionale.

Sezione XI

Dichiarazione delle superfici e titoli di conduzione

1. Disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale

L'agricoltore ha l'obbligo di dichiarare nel fascicolo aziendale tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione e che detiene sulla base di un titolo giuridico valido.

Al fine di evitare che i contributi pubblici siano erogati a soggetti non aventi diritto, infatti, vi è l'esigenza di dare certezza sull'effettiva volontà del titolare del diritto reale di concedere la disponibilità della superficie in questione, esigenza vieppiù rafforzata da specifiche disposizioni in materia di agricoltura.

2. Titoli di conduzione delle superfici

I titoli di conduzione utilizzabili per provare la disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale sono indicati nell'allegato III al DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e meglio descritti nel successivo paragrafo unitamente alla documentazione che deve essere presentata dall'agricoltore per l'ammissibilità nel fascicolo aziendale delle superfici.

In linea generale, per le ragioni indicate in premessa, è esclusa la possibilità per l'agricoltore di dimostrare il possesso dell'idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità dei terreni per i quali richiede la concessione dei contributi esclusivamente con dichiarazioni unilaterali rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e attestanti il rapporto di affitto verbale o di comodato verbale. Non è quindi possibile utilizzare dichiarazioni unilaterali rese direttamente dal soggetto interessato alla conduzione della superficie **ad eccezione dei casi tassativamente previsti**.

Si precisa che, ove previsto, le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 devono essere prodotte dal soggetto interessato al momento della richiesta di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale al pari di qualsiasi altro titolo di conduzione, non essendo possibile per i centri di assistenza agricola effettuare l'aggiornamento sulla base della mera dichiarazione orale. Gli Organismi pagatori riconosciuti congiuntamente ai CAA devono effettuare, annualmente, una verifica della veridicità del 5% delle suddette dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 su base della selezione di un campione rappresentativo applicando criteri di rischio e casuali. I risultati di tali verifiche positive o negative devono essere fruibili con un apposito *marker* nel sistema dei fascicoli aziendali degli Organismi pagatori riconosciuti e messe di conseguenza a disposizione del fascicolo aziendale del SIAN.

L'utilizzo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 non è consentito qualora il contratto di affitto sia concluso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Le informazioni che devono essere acquisite nel fascicolo elettronico per ciascun titolo di conduzione sono le seguenti:

- a) tipologia del titolo di conduzione (atto di compravendita, contratto di affitto, contratto di comodato ecc.);
- b) dati anagrafici del cessionario (codice fiscale obbligatorio);
- c) dati anagrafici del cedente (codice fiscale obbligatorio) ove previsto dalle disposizioni normative;
- d) data di inizio e di fine della conduzione, ove sia previsto un termine finale;
- e) elenco delle particelle associate al titolo di conduzione e entità della superficie;
- f) protocollo attribuito al titolo di conduzione dal sistema (numero e data del protocollo);

- g) dati relativi alla trascrizione e alla registrazione del contratto presso il Pubblico Registro dell'Agenzia delle Entrate, per le tipologie di contratto per le quali è previsto dalle vigenti norme di legge. È inoltre prevista la possibilità di registrazione differita dei contratti di affitto, in forma cumulativa, in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese successivo alla data di stipula del contratto stesso. In tale ipotesi, è necessario acquisire in fase di inserimento delle superfici a fascicolo una dichiarazione di impegno alla registrazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo da parte dell'affittuario.

Ai fini dell'esecuzione dell'attività di monitoraggio dei titoli di conduzione presenti nei fascicoli aziendali, nell'ambito del SIAN sono sviluppate funzionalità utili ad evidenziare la presenza in un dato fascicolo di dichiarazioni sostitutive riferite alla conduzione delle superfici e sono altresì sviluppate le funzionalità informatiche che consentono di estrarre ed elaborare a fini di controllo le informazioni concernenti tali dichiarazioni.

Inoltre, con riferimento al suddetto sistema di verifica dei dati dei fascicoli aziendali, è presente nel SIAN una funzione di segnalazione automatica dei casi in cui una superficie risulti già presente nel fascicolo aziendale di un diverso soggetto (in gergo "Supero di conduzione"). Al fine di consentire il funzionamento della suddetta funzione di controllo è dunque necessario inserire il codice fiscale del titolare (o di uno dei contitolari) e gli identificativi della particella catastale e l'esito della ricerca restituisce l'informazione del CUAA (e il nominativo) dell'intestatario del fascicolo all'interno del quale è presente la particella oggetto della ricerca. Tale funzione di consultazione pubblica è utilizzabile dai diretti interessati, dagli Organismi pagatori e dai CAA.

Qualora emerga una situazione di supero di conduzione, il centro di assistenza agricola deve informare l'Agricoltore richiamandolo sulla necessità di indicare nel fascicolo aziendale le superfici di cui abbia la materiale disponibilità e di fornire dati veritieri e corretti. Ove l'Agricoltore richieda, sotto la propria esclusiva responsabilità, l'inserimento della superficie in "Supero di conduzione" nel proprio fascicolo aziendale il centro di assistenza agricola vi provvede dandone notizia al centro di assistenza agricola titolare del fascicolo aziendale con cui si è generata la situazione di supero il quale ne dovrà dare, a sua volta, comunicazione al proprio mandante affinché assuma le conseguenti decisioni, eventualmente aggiornando il proprio fascicolo aziendale.

La situazione di supero comporta un'anomalia ostativa alla erogazione dei premi in favore di entrambi i soggetti titolari dei fascicoli destinata a sbloccarsi solo a seguito della rimozione del supero su

iniziativa di uno dei titolari dei fascicoli interessati o a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o, ancora, su iniziativa dell'Organismo pagatore competente.

È fatto espresso divieto ai CAA di aggiornare il fascicolo aziendale dei propri utenti in assenza di una espressa richiesta da parte degli stessi, comprovata dalla sottoscrizione autografa della relativa scheda di validazione.

Al fine della risoluzione dei casi e nell'interesse della chiusura e gestione dei rispettivi procedimenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990, gli Organismi pagatori devono definire **entro la data del 31 dicembre 2025** una procedura volta alla risoluzione delle situazioni di supero che preveda il contraddittorio in presenza o da remoto, dinanzi all'Organismo pagatore stesso, del rappresentante legale di ciascuna delle Aziende agricole interessate e di un rappresentante del relativo CAA.

Le disposizioni che seguono con riferimento agli specifici titoli di conduzione sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nelle precedenti Circolari AGEA richiamate in premessa, si applicano ai soli titoli di conduzione di cui si è chiesto l'inserimento nel fascicolo successivamente alla pubblicazione del **presente Testo Coordinato**. Esse si applicano altresì - sempre dalla stessa data - ai titoli di conduzione da inserire nel fascicolo aziendale come rinnovi di titoli già presenti e scaduti (ad esempio, ai rinnovi dei contratti di affitto).

2.1 Proprietà esclusiva

Per le superfici interamente di proprietà del soggetto richiedente è necessario acquisire – anche tramite le funzioni messe a disposizione nel SIAN - una visura catastale aggiornata o, eventualmente, nelle more dell'aggiornamento del catasto, una copia dell'atto pubblico (Compravendita, testamento, ecc.) o della scrittura privata registrata, ovvero della dichiarazione di successione che attesti il titolo di proprietà.

Nel caso delle persone giuridiche, qualora le superfici da inserire nel fascicolo aziendale siano conferite dai soci, è necessario allegare l'atto di conferimento delle superfici.

In caso di acquisto della proprietà per usucapione è necessario presentare copia autentica della sentenza che ha accertato il diritto.

Le verifiche relative alla correttezza formale del titolo di conduzione dei terreni dichiarati in proprietà devono essere effettuate obbligatoriamente dal CAA all'atto del primo inserimento delle particelle nel fascicolo del produttore. Nel caso di inserimento di terreni dichiarati in proprietà in assenza di

documentazione ovvero in presenza di documentazione non formalmente conforme a quella indicata nel presente paragrafo, il CAA sarà ritenuto responsabile nei confronti dell'Organismo pagatore competente, insieme al produttore, dell'errato inserimento delle particelle nel fascicolo. Successivamente all'inserimento delle particelle a titolo di proprietà nel fascicolo costituisce onere e responsabilità del produttore comunicare al CAA eventuali variazioni sulla conduzione di dette particelle (perdita o limitazioni della proprietà).

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Proprietà indivisa	Visura catastale aggiornata o, se non disponibile, estratto del foglio di possesso con il documento tavolare ed autocertificazione, solo per il catasto ex austroungarico Atto pubblico o scrittura privata registrata
In caso di persone giuridiche	Atto di conferimento della superficie dal socio alla società
Usucapione	Copia autentica della sentenza che accerta il diritto

2.1.1 Situazioni di contitolarità del diritto, regime di comunione dei beni tra coniugi e casi di irreperibilità.

Nell'ipotesi in cui sussista una situazione di contitolarità del diritto su una superficie (pluralità di comproprietari, usufruttuari, eredi ecc.) condotta da uno solo dei contitolari che intende dichiararla nel proprio fascicolo aziendale, in aggiunta ai documenti attestanti la proprietà, deve essere presentata una dichiarazione del contitolare interessato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione. In caso di irreperibilità degli altri contitolari del diritto, il conduttore della superficie deve presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la circostanza dell'irreperibilità degli altri contitolari del diritto con l'indicazione che il dichiarante è l'unico soggetto reperibile titolare del diritto a condurre la superficie. In alternativa a tale dichiarazione è possibile presentare una dichiarazione rilasciata dal Comune di ultima residenza del soggetto irreperibile attestante l'irreperibilità del contitolare del diritto. In caso di regime di comunione dei beni tra coniugi, in aggiunta ad uno dei documenti attestanti la proprietà, deve essere presentata una

dichiarazione dal coniuge interessato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso prestato dall'altro coniuge alla conduzione delle superfici.

CASISTICA	DOCUMENTI RICHIESTI
Contitolarità del diritto	In aggiunta ad uno dei documenti attestanti la proprietà, in presenza di situazioni di contitolarità di diritti (pluralità di comproprietari, usufruttuari, eredi ecc.), la conduzione della superficie da parte di uno dei contitolari è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione.
Irreperibilità	Dichiarazione di uno dei contitolari del diritto, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la circostanza dell'irreperibilità degli altri contitolari del diritto con l'indicazione che il dichiarante è l'unico titolare del diritto a condurre la superficie Dichiarazione rilasciata dal Comune di ultima residenza del soggetto irreperibile attestante l'irreperibilità del contitolare del diritto
Regime di comunione dei beni tra coniugi	In aggiunta ad uno dei documenti attestanti la proprietà, dichiarazione del coniuge interessato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso prestato dall'altro coniuge alla conduzione delle superfici

2.1.2 Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati

In caso di contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati, l'agricoltore deve presentare il contratto preliminare registrato nel quale deve essere obbligatoriamente prevista la concessione della disponibilità delle superfici al promissario acquirente e la data stabilita per il rogito che costituisce la fine della validità del titolo di conduzione in questione. Alla scadenza della data prevista per il rogito, se quest'ultimo è stipulato, i terreni saranno registrati in proprietà. È onere dell'agricoltore presentare in tal caso uno dei documenti previsti per la fattispecie "proprietà". In mancanza del rogito, l'agricoltore dovrà presentare un altro valido titolo di conduzione poiché in caso contrario, la detenzione delle superfici si considera terminata alla data che le parti avevano previsto per il rogito.

CASISTICA	DOCUMENTI RICHIESTI
Contratto preliminare di compravendita ad effetti anticipati	Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati registrato

2.2 Usufrutto

In caso di usufrutto deve essere presentato l'atto pubblico o la scrittura privata registrata di costituzione dell'usufrutto, nonché una visura catastale aggiornata. In presenza di una pluralità di usufruttuari si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 1.2 in caso di situazioni di contitolarità del diritto ed eventualmente quanto previsto in materia di irreperibilità dal medesimo paragrafo. Si precisa che il nudo proprietario e l'usufruttuario non sono contitolari del diritto e che solo l'usufruttuario può concedere a terzi il godimento del terreno.

CASISTICA	DOCUMENTI RICHIESTI
Usufrutto	Atto pubblico o scrittura privata registrata
Documenti aggiuntivi per i casi sotto indicati	
Contitolarità del diritto	La conduzione della superficie da parte di un titolare è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione
Regime di comunione dei beni tra coniugi	Dichiarazione del coniuge interessato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso prestato dall'altro coniuge alla conduzione delle superfici

2.3 Nuda proprietà

Qualora il nudo proprietario conduca la superficie al posto dell'usufruttuario ed intenda inserirla nel proprio fascicolo aziendale è necessario presentare uno dei documenti attestanti la proprietà e, obbligatoriamente, la dichiarazione dell'usufruttuario concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso a che il nudo proprietario conduca la superficie. Inoltre, in presenza di una pluralità di usufruttuari si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 1.2 in caso di situazioni di contitolarità del diritto ed eventualmente quanto previsto in materia di irreperibilità dal medesimo paragrafo.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Nuda proprietà	Visura catastale aggiornata o, se non disponibile, estratto del foglio di possesso con il documento tavolare ed autocertificazione, solo per il catasto ex austroungarico Atto pubblico o scrittura privata registrata
Documenti aggiuntivi per i casi sotto indicati	
Contitolarità del diritto	La conduzione della superficie concessa da uno dei contitolari è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione
Regime di comunione dei beni tra coniugi	Dichiarazione del coniuge interessato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso prestato dall'altro coniuge alla conduzione delle superfici

2.4 Enfiteusi

Per tale fattispecie l'agricoltore deve presentare visura catastale aggiornata o copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata costitutiva del diritto. In caso di affrancazione dall'enfiteusi è necessario presentare il decreto di accoglimento, non opposto, dell'autorità giudiziaria da cui risulti la totale cancellazione del vincolo dai 5 registri catastali

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Enfiteusi	Visura catastale aggiornata o, se non disponibile, estratto del foglio di possesso con il documento tavolare ed autocertificazione, solo per il catasto ex austroungarico Atto pubblico o scrittura privata registrata
Affrancazione enfiteusi	Copia autentica del decreto di accoglimento di affrancazione dall'enfiteusi, non opposto, da parte dell'autorità giudiziaria da cui risulti la totale cancellazione del vincolo dai registri catastali

2.5 Mezzadria

Il rapporto contrattuale in questione può essere sorto solo anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203. Deve essere presentata copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata costitutiva del diritto, o copia dell'accordo in deroga ex art. 45 della legge n. 203/1982 che ne ha previsto la prosecuzione (art. 6 della legge n. 29/90).

Si ricorda che con l'entrata in vigore della Legge n.756 del 15 settembre 1964 è stato fatto divieto di stipula di nuovi contratti di mezzadria (art. 3). La Legge n. 203 del 03 maggio 1982 ha, inoltre, esteso il divieto alla stipula di nuovi contratti alla colonia parziaria e alla compartecipazione agraria, fatta eccezione per i contratti stagionali e quelli di soccida (art. 45) e ha sancito all'art. 40 il divieto di proroga dei contratti scaduti.

Con l'entrata in vigore della legge n. 203/1982, invece, è stata stabilita entro quattro anni dall'entrata in vigore della norma, la conversione in affitto su richiesta di una delle parti.

Ai contratti non convertiti alla scadenza dei quattro anni indicati è stata, inoltre, attribuita una durata di:

- a) sei anni sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone i requisiti ai sensi della legge, non avesse avuto luogo per mancata richiesta delle parti sia nella ipotesi in cui la conversione stessa non avesse potuto aver luogo in presenza della causa di esclusione;
- b) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal concessionario, non avesse potuto aver luogo in presenza della causa impeditiva ovvero in presenza della causa di esclusione.

La legge n. 29 del 14 febbraio 1990 ha sancito in definitiva l'applicabilità della durata di dieci anni anche nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal concessionario, non avesse potuto aver luogo in presenza della causa di esclusione.

Unica eccezione all'obbligo di conversione i contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, che sono rimasti validi.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Mezzadria	Atto pubblico o scrittura privata registrata

2.6 Colonia parziaria

Il rapporto contrattuale in questione può essere sorto solo anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203. Deve essere presentata copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata costitutiva del diritto, o copia dell'accordo in deroga ex art. 45 della legge n. 203/1982 che ne ha previsto la prosecuzione (art. 6 della legge n. 29/90).

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Colonia parziaria	Atto pubblico o scrittura privata registrata

2.7 Affitto

Il contratto di affitto avente ad oggetto le superfici può essere concluso in forma scritta o verbale. Per i contratti conclusi in forma scritta deve essere presentato l'atto pubblico o la scrittura privata registrata, con gli estremi della registrazione. In caso di contratto di affitto verbale è necessario provvedere alla registrazione ai fini fiscali della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, sostanzialmente, costituisce la prova della forma contrattuale "contratto di affitto verbale". In tal caso deve essere presentata anche una dichiarazione del concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la concessione della superficie in questione e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA del conduttore e del titolo giuridico sottostante (affitto). In caso di situazioni di contitolarità del diritto e di irreperibilità si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 2.1.1. In caso di conduzione da parte di un terzo della superficie di proprietà di più contitolari, gli Organismi pagatori provvedono a registrare nei sistemi informativi anche il CUAA del contitolare concedente che effettua una delle dichiarazioni previste per tale casistica.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Contratto di affitto scritto	Atto pubblico o scrittura privata registrata
Contratto di affitto verbale	Dichiarazione del concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la concessione della superficie in questione e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA del conduttore e del titolo giuridico sottostante (affitto)
Documenti aggiuntivi per i casi sotto indicati	
Contitolarità del diritto	La conduzione della superficie da parte di uno dei contitolari è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione
Contitolarità del diritto e conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto	La conduzione da parte di un terzo soggetto, della superficie di proprietà di più contitolari, è provata con dichiarazione del conduttore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, contenente l'indicazione obbligatoria del titolo giuridico (affitto) attestante la conduzione della superficie in questione <u>E</u> : 1) dichiarazione di uno dei contitolari del diritto, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che esprime il consenso di tutti gli altri contitolari alla conduzione della superficie ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione

2.7.1 Affitto in favore del giovane agricoltore

Il contratto di affitto stipulato in favore dei giovani agricoltori che non hanno superato 40 anni può essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata nel rispetto degli accordi di cui all'art. 45 della L. 3 maggio 1982 n. 203. Ai sensi dell'art. 15 della L. 15 dicembre 1998 n. 441, la presente tipologia di contratto non è soggetta a registrazione.

CASISTICA	DOCUMENTI RICHIESTI
Contratto di affitto in favore del giovane agricoltore	Atto pubblico o scrittura privata autenticata

2.7.2 Affitto in favore di una pluralità di conduttori di superfici destinate a pascolo

Nel caso di terreni ad uso pascolo concessi in affitto a favore di una pluralità di agricoltori, il contratto deve riportare l'indicazione obbligatoria della quota parte di utilizzo di competenza dell'agricoltore dichiarante.

2.8 Comodato

Il contratto di comodato può essere stipulato in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata registrata) o verbale. In caso di forma verbale la registrazione non è obbligatoria e la conduzione della superficie è provata con dichiarazione del comodante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la concessione della superficie in questione e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA del comodatario e del titolo giuridico sottostante (comodato). In caso di situazioni di contitolarità del diritto e di irreperibilità si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 1.2. In caso di conduzione da parte di un terzo della superficie di proprietà di più contitolari, gli Organismi pagatori registrano nei sistemi informativi anche il CUAA del contitolare concedente che effettua una delle dichiarazioni previste per tale casistica.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Contratto di comodato scritto	Atto pubblico o scrittura privata registrata
Contratto di comodato verbale	Dichiarazione del concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la concessione della superficie in questione e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA del conduttore e del titolo giuridico sottostante (comodato)
Documenti aggiuntivi per i casi sotto indicati	
Contitolarità del diritto	La conduzione della superficie da parte di un contitolare è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è
	effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione
Contitolarità del diritto e conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto	La conduzione, da parte di un terzo soggetto, della superficie di proprietà di più contitolari è provata con dichiarazione del conduttore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, contenente l'indicazione obbligatoria del titolo giuridico (comodato) attestante la conduzione della superficie in questione <u>E</u> : 1) dichiarazione di uno dei contitolari del diritto, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che esprime il consenso di tutti gli altri contitolari alla conduzione della superficie ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione

2.9 Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione

La conduzione, da parte di un terzo soggetto, della superficie di proprietà di una Pubblica Amministrazione è provata con copia dell'atto di concessione o di locazione che deve riportare l'indicazione obbligatoria del codice fiscale dell'ente pubblico concedente e del soggetto beneficiario della concessione. Si rammenta che tutti i contratti con la Pubblica Amministrazione devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione competente non abbia ancora provveduto a rilasciare l'atto di concessione/locazione all'interessato avente diritto, nelle more della formalizzazione dell'atto, la conduzione delle superfici è provata con dichiarazione del conduttore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conduzione della superficie, riportante l'indicazione obbligatoria del codice fiscale dell'ente pubblico concedente e degli estremi della procedura di concessione/locazione. In ogni caso, l'atto di concessione/locazione deve essere acquisito al fascicolo aziendale prima della scadenza della concessione stessa.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Concessione e locazione di superfici della Pubblica Amministrazione	<p>Copia dell'atto di concessione o di locazione</p> <p>Nelle more della formalizzazione dell'atto di concessione/locazione, la conduzione delle superfici è provata con dichiarazione del conduttore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conduzione della superficie, riportante l'indicazione obbligatoria del codice fiscale dell'ente pubblico concedente e degli estremi della procedura di concessione/locazione</p>

2.10 Usi civici

Nel caso di terreni gravati da usi civici a favore della collettività, il richiedente deve presentare la dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico o Privato sotto la cui fattispecie vanno a ricadere i beni oggetto dell'esercizio dei diritti in questione, con indicazione obbligatoria della quota parte di utilizzo di competenza dell'agricoltore dichiarante.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Usi civici	<p>Provvedimento dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico o Privato concedente l'uso civico e titolare del bene oggetto dell'esercizio dei diritti in questione con indicazione obbligatoria della quota parte di utilizzo di competenza dell'agricoltore dichiarante</p>

2.11 Concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali

In applicazione di quanto previsto dall'art. 83, comma 3-bis, del D.lgs. n. 159/2011, nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, il richiedente deve presentare l'atto di concessione delle superfici nel quale deve essere obbligatoriamente indicata la data di inizio e la data di fine della conduzione.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali	<p>Atto di concessione con l'indicazione della data di inizio e di fine della conduzione</p>

2.12 Compartecipazione stagionale

Il contratto di compartecipazione agraria è un contratto atipico in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una coltura stagionale. Le parti del contratto di compartecipazione agraria sono due:

il concedente, che è colui che possiede il fondo in forza di un diritto reale o personale di godimento, ed il compartecipante, che è colui che provvede all’apporto manuale per la coltivazione del terreno. Il contratto in questione non determina una cessione di superficie da un soggetto ad un altro ma unicamente una gestione in comune della superficie stessa da parte dei contraenti.

La gestione del contratto in questione nel fascicolo aziendale avviene nel modo seguente:

1. la superficie oggetto del contratto è dichiarata in conduzione da entrambi i contraenti esclusivamente per il periodo di durata del contratto;
2. per il periodo di durata del contratto la circostanza che la superficie sia inserita nel fascicolo aziendale di entrambi le parti non comporta un supero di conduzione e, conseguentemente, non impedisce al concedente di percepire i contributi in ambito FEAGA (pagamenti diretti) e FEASR;
3. all’atto dell’inserimento della “compartecipazione” nel fascicolo del compartecipante, il concedente riceve una notifica informativa, in cui viene riportato il codice fiscale del compartecipante e il riferimento alla superficie in compartecipazione. Nessun assenso deve essere dato dal cedente;
4. il compartecipante non può utilizzare le superfici oggetto del contratto di compartecipazione per richiedere contributi agricoli erogati in ambito FEAGA e FEASR, può tuttavia utilizzarle per altri tipi di aiuti, a titolo esemplificativo può richiedere l’Assegnazione Carburante Agricolo Agevolato (UMA).

Si richiama, inoltre, quanto previsto dai paragrafi 8 e 8.1 della circolare Agea prot. n. 21371 del 14 marzo 2024 per quanto compatibili con la presente.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Compartecipazione stagionale	Contratto registrato di compartecipazione stagionale

2.13 Custodia giudiziaria

Qualora sia stata disposta la custodia giudiziaria dell’azienda agricola titolare di un fascicolo aziendale è possibile presentare la copia autentica del provvedimento dell’Autorità giudiziaria ai fini dell’inserimento delle superfici oggetto di custodia in un fascicolo aziendale appositamente e temporaneamente creato dal soggetto nominato custode.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Custodia giudiziaria	Provvedimento dell’Autorità giudiziaria che dispone la custodia delle superfici

2.14 Conduzione ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116 e successive modificazioni e integrazioni

L'articolo 1-bis, comma 12, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall' art. 1, comma 702, L. 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che “Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999”.

Gli agricoltori che ricadono nella casistica sopra descritta sono esonerati dall'obbligo di produrre ed inserire nel proprio fascicolo aziendale il titolo di conduzione delle sole superfici ricadenti nella previsione normativa sopra citata fino ad un massimo di 2 ettari.

L'appartenenza a tale fattispecie è tracciata automaticamente dal sistema informativo. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, a decorrere dalla campagna 2024, il beneficiario è tenuto alla presentazione del titolo di conduzione nel caso in cui tali terreni siano riconducibili alla proprietà di un Ente pubblico.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Conduzione ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116	Non è richiesta l'allegazione di alcun documento attestante la conduzione

2.15 Uso oggettivo del suolo

Qualora l'agricoltore, nella fase di delimitazione grafica della propria azienda, propedeutica alla compilazione grafica del piano di coltivazione e alla predisposizione della domanda grafica, ritenga che la propria conduzione, in ragione di un legittimo titolo, non corrisponda al disegno grafico dei confini indicato nell'isola aziendale può ridisegnare il confine con le modalità che ritiene corrette, per le sole superfici relative alla porzione grafica non perfettamente corrispondente al titolo di conduzione, allegando una dichiarazione attestante che le superfici ridisegnate sono esclusivamente

ed effettivamente condotte dal medesimo. In tal caso è esonerato, per le sole superfici in questione, dall'obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Uso oggettivo del suolo	Dichiarazione dell'agricoltore che le superfici sono esclusivamente ed effettivamente condotte dal medesimo

2.16 Contratto ISMEA di custodia e guardiania

L'ISMEA, nell'ambito delle proprie attività istituzionali di gestione dei terreni agricoli prevede che, nelle more di assegnazione dei lotti di vendita, possano essere concessi a titolo gratuito terreni ad agricoltori che ne garantiscono la custodia. Tali superfici, inserite nel fascicolo aziendale, non possono essere utilizzate per l'ottenimento di contributi agricoli ad eccezione dell'agevolazione per il carburante agricolo (UMA). La conduzione è provata con copia dell'atto del contratto stipulato dall'ISMEA.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Contratto ISMEA di custodia e guardiania	Contratto ISMEA di custodia e guardiania

3.Schema delle diverse tipologie di titoli di conduzioni ammesse per l'inserimento delle superfici nel fascicolo aziendale degli agricoltori con la relativa codifica

Fattispecie	Codice		Data inizio conduzione	Data fine conduzione
Proprietà	5	2	X	
Proprietà - Usucapione	5	17	X	
Nuda proprietà	5	30	X	
Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati	5	31	X	X
Usufrutto (persone fisiche)	5	32	X	
Usufrutto (persone giuridiche)	5	33	X	X
Enfiteusi	5	10	X	X
Affrancazione dell'enfiteusi	5	11	X	
Mezzadria	5	8	X	X
Colonia parziaria	5	9	X	X
Contitolarità del diritto	5	34	X	
Irreperibilità - contitolari	5	16	X	
Irreperibilità - Comune	5	21		

Regime di comunione dei beni tra coniugi	5	20	X	
Affitto – contratto scritto	6	1	X	X
Affitto – contratto verbale	6	2	X	X
Affitto - giovane agricoltore	7	1	X	X
Affitto – pascolamento indiviso	6	4	X	X
Comodato – contratto scritto	5	14	X	
Comodato – contratto verbale	5	15	X	

Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione - concessione e locazione di beni immobili demaniali	5	18	X	X
Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione – usi civici	5	12	X	X
Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione – concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali	5	13	X	X
Compartecipazione stagionale (sola partecipazione per colture stagionali)	5	28	X	X
Custodia giudiziaria	16	1	X	
Deroga alla produzione del titolo di conduzione – Legge 11 agosto 2014 n. 116	17	1	X	
Uso oggettivo del suolo	18	1	X	
Contratto ISMEA di custodia e guardiania	310	1281	X	

Sezione XII

Misure antifrode

In conformità con la Circolare Agea n. 51985 del 27 giugno 2024 avente ad oggetto “Strategia e disposizioni sui sistemi di individuazione e prevenzioni frodi- Strategia e disposizioni sui sistemi di individuazione e prevenzioni frodi – articolo 59 del regolamento Ue n. 2021/2116, Metodologia per il campionamento, con la Circolare Agea n. 34322 del 28 aprile 2025 avente ad oggetto “Strategia e disposizioni sui sistemi di individuazione e prevenzioni frodi per il 2025 – articolo 59 del regolamento Ue n. 2021/2116” e con la Circolare n. 64808 del 12 agosto 2025 avente ad oggetto un sistema di segnalazione delle frodi, i dati contenuti nel fascicolo aziendale del SIAN costituiscono elemento

fondamentale per il contrasto e prevenzione delle frodi nel sistema delle erogazioni degli interventi PAC degli Organismi pagatori riconosciuti.

Sezione XIII

Requisiti minimi del fascicolo aziendale e servizio alternativo sul SIAN

Il presente Testo Coordinato in materia di fascicolo aziendale descrive i requisiti minimi necessari per la corretta istruzione dei procedimenti amministrativi e delle domande di aiuto.

Gli Organismi pagatori sono tenuti ad adeguare i propri sistemi informativi al colloquio con il SIAN utilizzando le modalità standard API-REST, conformi alle Linee guida nazionali AGID in materia di interoperabilità e secondo le direttive tecniche impartite dalla competente Direzione per la gestione lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, consentendo ad AGEA di dismettere completamente il sistema c.d. di *sincronizzazione* entro il 30 giugno 2026.

Agea, nelle more del recepimento e del completo adeguamento da parte degli Organismi pagatori ai requisiti e alle previsioni contenute nel presente documento, ha previsto un apposito servizio dedicato all'eventuale aggiornamento dei dati da sincronizzare in tempo reale prima dell'effettuazione di qualsiasi erogazione degli interventi della Pac da parte degli Organismi pagatori stessi⁴.

Gli Organismi pagatori riconosciuti la cui costituzione del fascicolo aziendale opera in ambito extra SIAN e che intendono utilizzare, a partire dalla campagna 2026, il servizio di gestione del fascicolo aziendale direttamente nel SIAN dovranno darne comunicazione ad Agea Coordinamento entro 31 ottobre 2025.

La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informatici assicura la disponibilità di detto servizio e dei dati relativi al fascicolo aziendale SIAN per la corretta presentazione delle domande di aiuto.

Tenuto conto di quanto sopra, i fascicoli aziendali, le domande di sostegno e di pagamento potranno essere presentate presso gli Organismi pagatori competenti a partire dall' 11 novembre dell'anno precedente rispetto all'annualità di scadenza delle stesse.

⁴ A mero titolo di esempio, il sistema potrà essere utilizzato per una più efficiente ed efficace gestione degli atti correlati alla gestione del rischio.

Si fa presente, infine, che la disciplina del fascicolo aziendale nel SIAN oggetto del presente **Testo Coordinato** e l'utilizzo dei dati contenuti nel fascicolo SIAN risulta funzionale alla univoca, corretta e tempestiva aggregazione delle informazioni destinate alla Commissione UE ed alle altre Istituzioni dell'Unione anche ai fini del monitoraggio del Piano Strategico PAC dell'Italia e della redazione della Relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione – APR di cui all'art. 134 del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ciò a garanzia che il finanziamento delle spese della PAC avvenga nel rispetto dei principi e a tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informatici adeguerà gli applicativi alle disposizioni contenute nel presente Testo Coordinato Fascicolo Aziendale.

Con successivo provvedimento verrà inclusa la disciplina relativa al Quaderno di Campagna e la gestione della fattispecie dell'agrivoltaico connessa al sistema degli aiuti degli interventi PAC. Fino a nuove disposizioni, continueranno ad applicarsi i provvedimenti già in vigore.

IL DIRETTORE COORDINAMENTO
(Salvatore Carfi)